

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1714
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
CAPPUGI ed altri: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte. (1414)	1714
PRESIDENTE 1714, 1718, 1719, 1721, 1722, 1723	
FALETRA	1714
NICOLETTO	1714, 1720, 1722, 1723
INFANTINO	1714, 1719, 1722
GEREMIA, <i>Relatore</i>	1714, 1719, 1720, 1723
WALTER	1718, 1719, 1721, 1723
ANGELINO PAOLO	1721
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1721
FACCHIN	1722
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. (3175)	1723
PRESIDENTE 1723, 1728, 1730, 1731, 1736, 1737	
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> 1723, 1729, 1730, 1737	
MARZOTTO	1728
ANGELINO PAOLO	1728, 1730
INFANTINO	1729
BIMA	1729
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1730, 1736, 1737
RAFFAELLI	1736
Vendita a trattativa privata all'ente morale « Casa dell'Aviatore » del suolo di metri quadrati 1260, appartenenti al patrimonio dello Stato, sito nel Viale dell'Università in Roma (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2980-B)	1739
PRESIDENTE	1739, 1740
BERLOFFA, <i>Relatore</i>	1739
Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2763-B)	1740
PRESIDENTE	1740
CASTELLI Edgardo, <i>Relatore</i>	1740
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore RIZZATTI. Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948 n. 1438, riguardante la città di Gorizia. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3061)	1741
PRESIDENTE	1741, 1742, 1743, 1746
BELOTTI, <i>Relatore</i>	1742, 1743, 1746
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1743, 1746
MARZOTTO	1743
VALSECCHI	1744, 1746
SCHIRATTI	1744
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1746

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

La seduta comincia alle 9,25.

ASSENATO, *Segretario*: legge il processo verbale della seduta precedente

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Scoca, Tosi e Turnaturi.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte. (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli deputati Cappugi ed altri « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte ».

FALETRA. Mi permetto far presente che, sullo stesso argomento, esiste un'altra proposta di legge, e precisamente quella recante il numero 2093, d'iniziativa dei deputati Cremaschi, Nicoletto ed altri, per cui ne chiedo l'abbinamento, per la discussione, alla proposta di legge oggi in esame.

PRESIDENTE. Faccio presente che la proposta di legge numero 2093 è stata, dalla Presidenza, assegnata alla V Commissione permanente, e quindi non è possibile, allo stato attuale, procedere all'abbinamento delle due proposte.

FALETRA. Allora debbo chiedere la sospensione della discussione della proposta di legge n. 1414, dinanzi alla nostra Commissione, al fine di sottoporre la questione alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Lascio la Commissione arbitra di decidere in merito, tanto più che non so fino a qual punto i due provvedimenti coincidano.

Inoltre vorrei invitare gli onorevoli colleghi a riflettere sulla opportunità di rinviare la discussione di questa proposta di legge senza neppure averla iniziata. Su di essa si è scatenata un'offensiva epistolare piuttosto voluminosa, e gli interessati si attendono molto dalla discussione che sono a conoscenza sarà iniziata questa mattina dinanzi alla nostra Commissione.

Peraltro, da informazioni avute, mi risulterebbe che alla stessa proposta si debbano introdurre numerosi emendamenti, per cui penso che, in questa seduta, non sia facile giungere ad una conclusione. Riterrei pertanto opportuno — sempre lasciando la Commissione arbitra di decidere in merito — iniziare la discussione, raggiungendo così lo scopo di non deludere le aspettative degli interessati, lasciando nello stesso tempo impregiudicata la questione dell'abbinamento che potrà essere avanzata anche in una seduta successiva.

NICOLETTO. In relazione alla prima osservazione dell'onorevole Presidente, debbo far presente che le proposte e le cifre sono identiche nelle due proposte, quella portante il numero 1414 e quella col numero 2093. Entrambe le proposte riguardano militari di leva; in più quella col numero 1414 estende gli stessi benefici ai mutilati ed invalidi civili.

INFANTINO. La proposta dei colleghi onorevoli Cremaschi, Nicoletto ed altri riguarda esclusivamente personale in servizio militare, per cui la competenza è stata riservata alla V Commissione permanente. Però il problema del riordinamento delle pensioni ordinarie privilegiate è di competenza della Commissione finanze e tesoro.

Ora io non vorrei che la constatazione di questa incongruenza portasse alle estreme conseguenze di un rinvio della discussione della proposta di legge in esame, che da ben tre anni — cioè dal gennaio 1955 — è attesa dagli interessati. Si tratta di migliaia di persone che sono ormai pronte ad entrare in agitazione seguendo l'esempio dei mutilati di guerra.

Sono pertanto contrario al rinvio immediato della discussione, pur dichiarandomi favorevole all'abbinamento della proposta di legge numero 2093, che potrebbe avvenire in un secondo tempo.

FALETRA. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole collega, e ritiro la proposta di sospensione accettando quella dell'onorevole Presidente, nel senso che si possa iniziare senz'altro la discussione, rimanendo impregiudicata la possibilità di abbinamento della proposta di legge numero 2093.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni contrarie, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Relatore, onorevole Geremia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GEREMIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge ha la fortuna di portare come proponenti, le firme di persone che

tutti noi molto apprezziamo, primo fra essi il nostro Presidente, oltre al Vicepresidente ed addirittura al Ministro Andreotti. E una proposta, però, un po' sfortunata nel suo *iter* perché, finora, la sua discussione dinanzi alla nostra Commissione fu rinviata a causa di un certo vuoto verificatosi all'ultimo articolo, sulla copertura finanziaria.

Ora essa viene in discussione dopo che da parte dell'associazione dei mutilati ed invalidi per servizio e delle altre categorie interessate sono state esercitate pressioni non indifferenti, e credo sia nostro dovere esaminarla con la benevolenza che la categoria stessa merita.

Anzitutto, per quanto riguarda il titolo sotto il quale la proposta stessa è stata presentata, ritengo che la qualifica di « perequativi » assegnata ai nuovi provvedimenti a favore della categoria, non corrisponda alla realtà delle cose, in quanto, tra le prestazioni da concedere con la proposta stessa, ve ne sono alcune di cui, attualmente, i mutilati ed invalidi per servizio non fruiscono.

E a questo proposito debbo fare una precisazione: i mutilati ed invalidi per servizio ritengono di trovarsi nelle stesse precise condizioni dei mutilati per fatti di guerra. Concettualmente non è così, poiché l'invalido di guerra percepisce una pensione che rappresenta un indennizzo per la menomazione fisica subita in dipendenza di un evento bellico, mentre la pensione concessa ai mutilati ed invalidi per servizio, è una pensione privilegiata ordinaria, ed ha il duplice carattere di indennizzo al dipendente statale per l'infirmità contratta per causa di servizio e di quiescenza per il servizio fino allora reso allo Stato. Quindi, come struttura giuridica, i due trattamenti, di pensione di guerra e di pensione ad invalidi e mutilati per servizio, non si identificano.

Questa proposta di legge, anche per l'intervento stesso degli onorevoli proponenti, deve subire necessariamente delle variazioni. Molti emendamenti derivano dalla necessità di tener conto del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, con il quale, molte delle richieste qui contenute sono già state soddisfatte, rendendo pertanto necessario un emendamento soppressivo. Altri emendamenti hanno lo scopo di armonizzare i restanti articoli della proposta di legge con quella che è, ormai, la situazione attuale, dopo l'evoluzione subita nel periodo di tempo intercorso tra la data della presentazione della proposta di legge e quella della sua attuale discussione.

Così l'articolo 1 che, nella stesura originale, riguarda soltanto l'indennità per accom-

pagnamento, viene emendato nel senso che in esso viene considerata, oltre all'indennità di accompagnamento, anche una indennità per superinvalidità riferita alle categorie A, A-bis e B.

Poiché il trattamento relativo ai pensionati per invalidità delle categorie C e successive è già stato sistemato col citato decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, il nuovo articolo 1 nel proposto emendamento, sarebbe così formulato:

« Gli assegni di superinvalidità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, è elevata.

1°) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera B;

2°) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera B ».

I soggetti interessati a questa nuova indennità di superinvalidità per le tre prime categorie, sono: per la lettera A, nessuno; per la lettera A-bis, 7; per la lettera B, 120. Affinché gli onorevoli colleghi abbiano un esatto quadro dei soggetti che possono beneficiare di questi provvedimenti e di quelli sui quali riferirò in seguito, debbo precisare che gli invalidi per servizio nei diversi settori dell'amministrazione dello Stato erano al 31 gennaio 1956:

per l'Esercito	N. 14.245
per la Marina	» 3.743
per l'Aeronautica	» 1.752
per il ministero dell'interno (pubblica sicurezza)	» 5.315
per il Ministero delle finanze (guardie di finanza)	» 807
per il Ministero di grazia e giustizia (agenti di custodia)	» 542
altre Amministrazioni	» 1.112
per un totale di	<u>N. 27.516</u>

Questi dati possono aver subito qualche variazione in più od in meno ma non di entità tale da modificarne il significato.

L'Associazione mutilati ed invalidi per servizio e gli stessi proponenti propongono un emendamento aggiuntivo che dovrebbe seguire l'articolo 1 come articolo 1-*bis*, e questo in sostituzione della XIII mensilità. A questo proposito va tenuto conto che, con l'articolo 11 della legge 27 luglio 1957, n. 616, l'indennità speciale annua prevista dal secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di prima categoria, è stata aumentata nel modo previsto, a favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria.

L'emendamento aggiuntivo portante il titolo di articolo 1-*bis* è il seguente

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale annua non reversibile pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori, a condizione che a detta data non svolgano comunque attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta a domanda, in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare da quello in cui va in vigore la presente legge »

Per l'articolo 2, in seguito all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1957, n. 616 — la quale (articolo 2, lettera c) ha soppresso l'assegno suppletivo per gli invalidi di guerra, a favore dei quali ha istituito quello complementare — si rende necessaria l'approvazione del seguente emendamento:

« Per gli invalidi della prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non reversibile, in misura fissa di lire 180 mila annue.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810 e sue successive variazioni, è soppresso ».

Questa indennità, proposta nella misura di lire 180 mila annue, comporta una spesa, per circa mille superinvalidi, di lire 180 milioni e 540 mila, mentre per i 211 invalidi di prima categoria la spesa è di lire 30 mila *pro capite* in quanto l'assegno complementare di lire 180 mila assorbe quello suppletivo di lire 150

mila annue, già in godimento, che viene soppresso.

E veniamo ora, all'articolo 3 che in primo tempo ritenevo avesse un valore semplicemente formale. Senonché nell'esaminarlo e nel valutare le modifiche necessarie che sono oggetto di un emendamento, ho rilevato che esso comporta anche una variazione negli oneri di circa 8-9 milioni. L'emendamento sostitutivo è il seguente:

« In luogo degli assegni di caroviveri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie spetta una « indennità di contingenza » nelle seguenti misure.

a) pensioni od assegni diretti privilegiati lire 24.000 annue;

b) pensioni tabellari privilegiate dalla III all'VIII categoria lire 11.040 annue;

c) pensioni od assegni privilegiati di reversibilità lire 24.000 annue.

All'indennità di contingenza non si applica la disposizione di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

L'indennità di contingenza di cui ai precedenti commi è concessa soltanto ai titolari di pensioni o assegni diretti, di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità di importo non superiore a lire 300.000 annue lorde.

Ai titolari di pensioni o assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, l'indennità di contingenza è dovuta in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra lire 424.000 o lire 324.000 o la pensione od assegno ».

Con l'articolo 4 i proponenti chiedono che l'assegno di cura spettante ai titolari non superinvalidi, di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, spetti anche nel caso di categoria ottenuta per cumulo di infermità, di cui una di natura tubercolare ancorché sospetta.

Si tratta di un numero ridottissimo di casi e di una spesa non prevedibile; comunque irrilevante.

Per contro oneri ragguardevoli comportano gli articoli 5 e 6. Il primo riguarda la estensione della concessione degli assegni di previdenza anche ai soggetti appartenenti alle categorie delle quali ci stiamo interessando,

si intende alle condizioni che sono rigorosamente stabilite per la concessione della stessa previdenza a favore degli invalidi e mutilati di guerra, condizioni che gli onorevoli colleghi conoscono e che non credo sia qui il caso di ripetere.

Gli onorevoli proponenti hanno studiato anche per quest'articolo un emendamento che raddoppia l'assegno totale portandolo da annue 72 mila lire a 144 mila. I casi relativi alla corresponsione dell'assegno totale non dovrebbero superare i 75-80 per un maggior importo di 10 milioni e 800 mila lire, mentre i casi relativi alla corresponsione dell'assegno dimezzato si possono calcolare in numero doppio del precedente — quindi per un pari importo — il che fa salire i nuovi oneri prevedibili per l'articolo 5 a 22-23 milioni.

All'articolo 6 non abbiamo emendamenti. Esso riguarda innanzitutto il caso di incollocabilità al lavoro dell'invalido a causa della natura della malattia o invalidità che può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro — ed il numero di questi casi, e quindi la spesa relativa, è irrilevante — ed in secondo luogo la corresponsione dell'assegno ai mutilati ed invalidi che non trovano collocamento. Per questi soggetti esistono statistiche sufficientemente esatte presso gli uffici provinciali del lavoro che li fanno ascendere ad un totale di 2.300, di modo che la corresponsione dell'assegno previsto in lire 144 mila comporterebbe un onere di circa 330 milioni di lire.

Proseguendo nell'esame del testo della proposta di legge e relativi emendamenti, rilevo che l'articolo 7 della proposta originale viene soppresso con un emendamento in quanto i benefici in esso previsti sono stati già elargiti con l'articolo 20 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20.

Per l'articolo 8 viene proposto il seguente emendamento:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di I categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi o le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla I categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finché duri tale inabilità.

Se la domanda, che dovrà essere indirizzata all'Amministrazione centrale competente, è presentata oltre un anno dal giorno di cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre

dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione ».

L'emendamento tiene conto dell'adeguamento e della perequazione che è messa in evidenza nell'oggetto della proposta. I casi contemplati da questo nuovo articolo potrebbero essere 3.600 con una spesa di oltre 130 milioni.

L'articolo 9 riguarda i figli per la cui esistenza spetta all'invalido l'assegno integrativo, e specifica quali di essi vengono equiparati a tutti gli effetti ai figli legittimi. L'articolo 10 infine estende i benefici di cui agli articoli precedenti — e sui quali il Relatore esprime parere favorevole — agli ex salariati titolari di pensioni speciali liquidate in base all'articolo 23 del regio decreto legge 31 dicembre 1925, n. 2383 ed agli ex agenti delle ferrovie dello Stato, titolari di pensioni eccezionali. Le pensioni speciali ed eccezionali nell'ambito dei pensionati civili non si riscontrano normalmente ed i casi relativi sono pochissimi e risalgono a molti anni fa. La spesa relativa a quest'articolo è stata calcolata nella spesa generale prevista per tutti gli altri articoli.

Gli articoli 11, 12, 13, 14 del testo originario della proposta di legge vengono ora soppressi essendo stati superati dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica più volte citato. Viene mantenuto invece l'articolo 15 relativo all'assegno di previdenza alla vedova titolare di pensione privilegiata di reversibilità, quando abbia raggiunto il 60° anno di età, mentre l'articolo 16 risulta soppresso per gli stessi motivi che hanno richiesto la soppressione degli articoli 11 e seguenti.

Vengono invece mantenuti gli articoli 17 (sulle condizioni generali per la concessione della pensione privilegiata ordinaria ai genitori ed ai collaterali) e 18 che concede ai genitori l'assegno di previdenza, analogamente al caso della vedova di cui al precedente articolo 15, mentre viene soppresso il successivo articolo 19 come soppresso viene l'articolo 21. Vengono mantenuti invece l'articolo 20 — che comporta una spesa difficilmente accertabile ma comunque irrilevante — e l'articolo 22 circa l'onere del quale vale l'osservazione fatta per l'articolo 20, e che riguarda la possibilità *una tantum* per i militari titolari di pensione privilegiata ordinaria, di presentare domande di aggravamento.

Non so invece come il Ministro delle Finanze si esprimerà sul contenuto dell'articolo 23. Personalmente non avrei nulla in contra-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

rio alla sua approvazione. In ogni caso dal testo di detto articolo occorrerà sopprimere la frase finale. « . . eccezion fatta per l'assegno integratore di cui al precedente articolo 11 ».

L'articolo 24 riguarda la composizione delle commissioni mediche militari. Di esso è importante il secondo comma che sancisce la presenza nel comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, di un sanitario di fiducia dell'Associazione di categoria.

I proponenti hanno presentato un emendamento aggiuntivo come articolo 24-bis. È il seguente:

« I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione ».

È chiaro che l'emendamento ha lo scopo non di innovare bensì di precisare e ribadire in termini più precisi il disposto di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha stabilito l'applicabilità nei confronti dei mutilati per servizio, dei benefici spettanti agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

L'articolo 25 fissa la decorrenza degli aumenti, eventualmente approvati, dal primo giorno del mese in cui verrà pubblicata la presente legge. Non ritengo di poter accettare questa norma per i motivi che fra poco dirò.

Riassumendo, noi possiamo così calcolare gli oneri derivanti dalle diverse voci

in applicazione dell'art. 1	26-27	milioni
»	1-bis	51-52
»	2	186-187
»	3	8-9
»	5	22
»	6	331-332
»	8	132

più qualche altra lieve spesa non valutabile.

Si arriva così ad un onere complessivo di 750-800 milioni cifra che, personalmente, ritengo possa essere stanziata per la benemerita categoria che verrebbe a beneficiarne.

Non sono favorevole invece — come prima ho accennato — alla decorrenza degli aumenti dal primo giorno del mese in cui verrà pubblicata la presente legge, anche perché nel bilancio in corso questa spesa non è prevista. Per conto mio riterrei di poter proporre l'in-

izio della decorrenza degli aumenti col 1° gennaio o col 1° luglio 1958, e questa disposizione potrebbe formare oggetto di un articolo 25-bis.

Quanto alla copertura, che l'articolo 26 del testo originario lascia indeterminata, penso vi si potrebbe provvedere con un'aliquota del Fondo iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, quello che riguarda i fondi speciali.

Altrimenti ci si potrebbe — ma non vorrei richiamarmi ad un precedente pericoloso — comportare analogamente a quanto ho l'impressione sia stato fatto recentemente per una proposta di legge — mi pare si trattasse dei diritti casuali — per il cui onere è stata prevista l'iscrizione nel prossimo bilancio. Comunque pregherei gli onorevoli colleghi di non frapporre difficoltà di ordine tecnico, tenuto conto che con un po' di impegno si può certamente trovare una soluzione, magari facendo riferimento al fondo globale del Ministero del tesoro o alle maggiori entrate dello stesso ministero.

Concludendo, le mie proposte per la copertura comprendono.

1°) decorrenza della legge dal 1° gennaio 1958 facendo ricorso al fondo globale del Ministero del tesoro;

2°) stessa decorrenza con copertura riferita alle maggiori entrate.

3°) decorrenza dal 1° luglio 1958 inserendo la relativa voce nel prossimo bilancio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato l'onorevole Relatore. Egli preannuncia tutta una serie di emendamenti al testo iniziale per cui — si può dire — ne uscirebbe una proposta di legge pressoché nuova. Il motivo di questi emendamenti, ha detto l'onorevole Geremia, lo si deve al fatto che le modifiche sono suggerite dalla circostanza che dalla data della presentazione della proposta di legge (27 gennaio 1955) ad oggi, sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno modificato, almeno in qualche punto, la portata della proposta stessa. Ritengo che gli onorevoli colleghi, attesa la complessità della materia, vorranno avere il tempo di studiare gli emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Da parte nostra non abbiamo alcuna difficoltà a prendere subito in considerazione anche gli emendamenti proposti dall'onorevole Relatore ai vari articoli della proposta di legge all'ordine del giorno, in quanto gli emendamenti stessi li conosciamo. Non si tratta altro che di una equiparazione all'ul-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

lima legge in materia (26 luglio 1957 n. 616) da noi approvata.

Questi emendamenti, infatti, si riferiscono agli articoli di quella legge e pertanto non si tratta ora che di una equiparazione ad essa. Riteniamo, quindi, si possa senz'altro discutere il provvedimento e che non occorra prendere tempo per studiare gli emendamenti proposti dall'onorevole Relatore.

INFANTINO. Lo spirito di questa proposta di legge va ricercato nel suo stesso titolo: « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte. Il concetto della perequazione è alla base della iniziativa giacché con il termine « perequare » non si intende stabilire un riordinamento nell'ambito della categoria, ma perequare il trattamento fatto ai mutilati ed invalidi per servizio a quello che oggi già viene concesso ai mutilati e invalidi di guerra. La perequazione però non mira tuttavia a portare sullo stesso piano questi mutilati e invalidi per servizio a quelli di guerra, ma soltanto quei primi con quelli di guerra non combattenti. Il concetto è chiaro. In questi ultimi anni la legislazione ha mirato a porre sullo stesso piano i mutilati e invalidi per servizio e quelli per cause di guerra non combattenti. Ora, anche quelli civili hanno lo stesso trattamento. Tutti gli emendamenti che sono stati proposti dalla Unione mutilati ed invalidi per servizio sono del tutto logici e naturali e sono la conseguenza della evoluzione avvenuta in questi ultimi tre anni nel settore della legislazione pensionistica di guerra.

All'epoca della presentazione di questa proposta di legge non era ancora stata approvata la legge 26 luglio 1957, n. 616, sulle pensioni di guerra, quando l'assegno di collocamento non era di dodici ma di seimila lire e pertanto nella proposta Cappugi si chiedevano appunto seimila lire, non erano state ancora emanate le leggi delegate che hanno portato aumenti alle pensioni; non era stata ancora approvata dalla Commissione I (Interni) della Camera la legge sul riordinamento delle pensioni ordinarie. Quindi tutti questi emendamenti sono oggi necessari perché si possa parlare di perequazione sostanziale tra le due categorie di mutilati e invalidi.

Ora, onorevole colleghi, noi non vi nascondiamo la preoccupazione che deriva dalla eventualità di un rinvio della discussione. Gli emendamenti sono tutti comprensibili e intellegibili da parte di tutti i membri di questa Commissione in quanto mirano, come di-

cevo, a portare questa categoria sul piano di quella dei mutilati e invalidi non combattenti; li abbiamo esaminati attentamente uno ad uno e chi ha interesse o è competente in materia si è già formato nella propria mente un'idea esatta di quello che sarebbe il nuovo testo che verrebbe a scaturire accogliendo gli emendamenti da apportare alla originaria proposta Cappugi. Pensare quindi di rinviare oggi la discussione, e chissà quando, sarebbe secondo noi quanto meno inopportuno. Non dimentichiamoci infatti che questo provvedimento è atteso da ben trentamila mutilati per servizio, senza contare i richiedenti che ancora attendono la liquidazione della pensione.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole relatore — di stabilire una diversa decorrenza — io non faccio che riferire qui quanto mi è stato suggerito dagli esponenti dell'Unione mutilati per servizio. Non interessa tanto la decorrenza — mi hanno detto — quanto importa, invece, che prima della scadenza dell'attuale legislatura questa proposta di legge venga approvata e dalla Camera e dal Senato.

Alla categoria, quindi, non importa la decorrenza del 1° gennaio 1958 o dal 1° luglio 1958 in quanto, se queste legge non venisse approvata in questa legislatura, i mutilati per servizio verrebbero senz'altro a perderci perché significherebbe, molto probabilmente, vararla poi fra tre o quattro anni. Per questo motivo io mi rimetto al Governo in quanto è il Governo che, in questo caso, deve esprimere il parere sulle possibilità di coprire gli oneri inerenti alla proposta di legge.

Circa l'ultimo punto — quello che stabilisce la completa equiparazione tra le due categorie — io direi di precisare: « mutilati di guerra non combattenti ». Questo perché i mutilati della categoria già vengono assunti con un criterio diverso, come categoria C, rispetto a quelli della D. Si pensi, ad esempio, ai benefici della circolazione sui treni.

GEREMIA, *Relatore*. Potremmo allora dire: sono parificati rispettivamente ai mutilati e invalidi di guerra non combattenti.

WALTER. Su questo sarei d'accordo.

INFANTINO. Perché, ripeto, in sostanza si mira a questo: porre su un piano di parità le due categorie. Questi emendamenti proposti sono senz'altro da accogliere ed io insisto nel proporre che si passi questa mattina stessa all'esame e, mi auguro, alla relativa approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la copertura, onorevole Infantino, si rimette allora all'iniziativa del Governo?

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

GEREMIA, *Relatore*. Questo lo potevo dire anch'io. Ho formulato dei dati, ma in sostanza essi potrebbero significare semplicemente la opinione del Relatore.

NICOLETTO. La proposta di legge che stiamo discutendo ci trova completamente consenzienti in quanto con essa si viene a rendere giustizia ad una categoria che, inspiegabilmente, è stata nel corso di molti anni dimenticata. Il titolo stesso della proposta di legge « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte » verrebbe ad essere modificato in parte dagli emendamenti proposti dall'onorevole Relatore. Devo rilevare che, parzialmente, i motivi che hanno ispirato la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Cremaschi ed altri erano stati proprio questi, noi ci troviamo in Italia in presenza dell'esercito che ha sempre maggiore importanza per un insieme di compiti, di rischi e di fatiche; questi elementi possono essere in gran parte comparati a quelli della vita dei militari in tempo di guerra. Oggi infatti è così. E, noi, c'eravamo appunto proposto di estendere quelli che sono i diritti dei mutilati di guerra ai mutilati per servizio. Ora, è chiaro che tra le due proposte di legge vi è una differenza perché noi intendiamo militari addetti a un lavoro anche coloro che hanno un rapporto di impiego. I primi non hanno questo rapporto di impiego; sono chiamati a prestare un determinato servizio. Quindi noi volevamo limitare il concetto a questa categoria ben precisata per ridare ad essa gli stessi diritti che aveva quaranta o cinquanta anni fa, quando l'esercito non aveva queste particolari competenze e incombenze e quando non c'era differenza alcuna tra mutilati per cause di guerra e mutilati per cause di servizio; e quindi ridare a questi ultimi tutti i vantaggi morali e materiali. D'altra parte il fatto stesso che con altra legge si vengano ad ammettere questi diritti sta a confermare i motivi per cui noi volevamo determinare con chiarezza i diritti stessi. Gli emendamenti dell'onorevole Relatore non vengono quindi a darci una nuova proposta di legge ma semplicemente a riconfermare in quella originaria le modifiche, già accettate in questi ultimi mesi per cui era inevitabile che essi venissero proposti. Direi e suggerirei all'onorevole Geremia di tenere presente che due emendamenti, che non sono stati portati qui, sono già stati accettati a suo tempo. Il primo si riferisce alla legge n. 491 la quale stabilisce che per i ge-

ntori e i familiari in genere, non occorrono più quindici anni per far domanda di pensione quando essa sia stata avanzata per motivi economici, ma la domanda può essere fatta anche dopo dieci anni e più, perché, se mutano le condizioni economiche dopo questo periodo di tempo, non si capisce perché non ci debba essere il diritto di farlo. Crediamo quindi che questo concetto debba essere inserito nella proposta di legge in esame.

L'altro emendamento poi — che deve essere ben noto all'onorevole Ministro delle finanze qui presente — è quello per cui quando in questa sede abbiamo votato la legge n. 616 siamo venuti a stabilire un criterio nuovo. Abbiamo stabilito infatti di portare a 340 mila lire il reddito accertato come minimo di esonero ai fini dell'imposta complementare. Ora noi qui con l'emendamento non modifichiamo questo punto e creiamo quindi una situazione diversa e più arbitraria. Per cui, anche questo emendamento, già inserito nella legge n. 616, pensiamo sia da accettare in quanto rappresenta qualcosa di già acquisito.

Per quanto riguarda l'onere finanziario (800 milioni) mi pare di aver sentito il Ministro che parlava di un miliardo. Certo non si può fare il conto al centesimo ma penso che, trattandosi di rendere giustizia ad una categoria così benemerita, non sia proprio il caso di discutere su questo punto, specie se pensiamo che a volte con emendamenti, e senza incertezze, si elargiscono addirittura miliardi. Siccome conosciamo tutti bene questa categoria, credo che non dovrebbe essere questa somma il motivo che rende difficile l'approvazione della legge in esame. Io penso, anzi, che tale legge dovrebbe essere approvata al più presto e che i benefici in essa previsti dovrebbero decorrere dal 1° gennaio 1958. Questa categoria, non dimentichiamolo, soffre della privazione di certi diritti. Sono già due anni e mezzo ormai che i provvedimenti che la interessano sono davanti alle Camere e questo quando già nella nostra e nella coscienza popolare era già da tempo maturata questa necessità di venire incontro. Ogni ulteriore ritardo verrebbe a pesare sugli interessati in maniera non trascurabile.

Fin d'ora, mentre ci dichiariamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge, preannunciamo la presentazione di qualche ordine del giorno non già sulla materia trattata in questo provvedimento ma su alcuni aspetti direttamente ad essa legati. Perché infatti, per fare un esempio, c'è la questione del ritardo nella concessione della pensione ai mutilati e invalidi che hanno fatto do-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

manda e ne hanno diritto, ritardo che è già veramente notevole e di cui noi abbiamo già parlato in questa Commissione allorché votammo un ordine del giorno circa il Comitato per le pensioni ordinarie, per certi miglioramenti, e votammo un ordine del giorno perché il Governo intervenisse per fornire mezzi e personale. Che risultato hanno avuto? Circa quindicimila domande erano allora pendenti. Esse sono divenute ora sette o ottomila, ma è sempre un numero rilevante. I pareri ritardano, le pratiche restano ferme due anni e il militare di leva quando torna a casa con la tubercolosi o altre infermità gravi non può attendere un paio di anni. Il Comitato, il Ministero della difesa e poi la Corte dei conti, ecc., tutto questo comporta una lungaggine che deve essere eliminata per quanto è possibile. Io capisco che ci voglia un certo tempo in quanto il controllo deve essere fatto dalla Corte dei conti e dalla Ragioneria. Il controllo sta bene, ma perché il militare deve attendere tanto? Quindi noi, con un ordine del giorno, vorremmo sollecitare uno snellimento di questa procedura perché i diritti dei cittadini debbono essere rispettati e, quando si attendono tanti anni prima di concederli, essi non vengono affatto rispettati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei fare il punto della discussione. L'onorevole Walter è del parere che noi potremmo inoltrarci subito nell'esame anche degli emendamenti presentati e letti poc'anzi dall'onorevole Geremia, senza pericolo alcuno di incorrere in incertezze o imprecisioni. L'onorevole Infantino al riguardo ha espresso la preoccupazione che il non discutere questa mattina stessa il provvedimento all'ordine del giorno significherebbe rinviare l'approvazione nientemeno che alla prossima legislatura. Ritengo tuttavia che discutere stamane o farlo nella prossima seduta non cambi molto. Comunque queste sono le posizioni manifestatesi. Resta ancora da esaminare se sia o meno il caso di aderire alla richiesta che è stata qui praticamente formulata, di abbinare a questa, l'altra proposta dell'onorevole Cremaschi che ci eravamo proposti di prendere in esame. Per quanto riguarda l'onere abbiamo sentito le conclusioni. La prima, del Relatore, e le altre degli onorevoli oratori, non hanno dato su questo punto suggerimenti molto precisi. Tutto considerato io penso che qualora noi decidessimo di dar modo e tempo a tutti i componenti, quelli che hanno maestria particolare in questa materia, e quelli che ne hanno un po' meno, di leggere molto attenta-

mente i numerosi emendamenti letti stamane qui dall'onorevole Geremia e quindi studiare il modo di giungere in breve ad un completo accordo, dovremmo chiedere all'onorevole rappresentante del Governo di consentire con noi per un breve rinvio. Se, invece, fossimo d'accordo di chiedere all'onorevole Relatore la presentazione formale degli emendamenti affinché — mi rivolgo in particolare all'onorevole Infantino — magari fra sei giorni, il provvedimento possa essere messo nuovamente all'ordine del giorno per l'ulteriore discussione, allora il Governo potrebbe essere interpellato anche successivamente.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente che, possibilmente, ci vengano consegnati al più presto gli emendamenti stampati. Non chiedo un rinvio ad una data indeterminata ma ad una più vicina che sia possibile, tanto per avere il tempo di esaminare gli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Potremmo decidere di fissarla senz'altro per mercoledì della settimana prossima.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Effettivamente io avrei pronto un testo sul quale vorrei pregare questa Commissione di portare il suo esame, specie per quanto riguarda la spesa. Infatti, l'onorevole Relatore è partito dal presupposto per il quale si delineava una spesa annua di 900 milioni circa. Secondo il Tesoro, invece, si arriverebbe a 2 miliardi e mezzo. Questo secondo calcoli della Ragioneria generale dello Stato.

WALTER. Faccio una proposta. Affinché la proposta di legge in discussione non venga a subire, dirò così, una manomissione, sia pure per lo stanziamento, propongo che il Relatore provveda a rifare nuovamente il testo della legge escludendo gli articoli che sono stati già soppressi, aggiunga gli emendamenti e quindi presenti il nuovo testo alla Commissione. Potrebbe, all'uopo, prendere accordi con l'onorevole Ministro e trovare lo stanziamento necessario constatando se veramente si tratti di una spesa come dice il Governo, di 2 miliardi e mezzo o se, invece, ha ragione l'Associazione quando afferma che non si arriva al miliardo. Venire quindi con proposte concrete in una data che io fisserei ancor più avanzata, vale a dire nella prima o nelle prime sedute dopo questo breve periodo di vacanze, in modo che si possa procedere poi speditamente all'esame e all'eventuale approvazione del provvedimento piuttosto che venire qui mercoledì o giovedì della prossima settimana quando noi non potremmo ancora essere edotti delle diverse questioni e pronti

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

a discutere se non facendo questo a tamburo battente, dando luogo ad una decisione troppo affrettata. Quindi pregherei l'onorevole Presidente e i membri di questa Commissione di voler senz'altro rinviare il prosieguo della discussione a dopo queste brevi vacanze e di fare poi questo esame su un testo unico.

PRESIDENTE. L'onorevole Infantino si associa alla richiesta?

INFANTINO. Onorevole Presidente, mi assocerei qualora si accetti di sottoporre all'approvazione della Commissione un ordine del giorno, che potrei presentare subito io stesso, che sancisca il principio della perequazione di queste due categorie. Va da sé che, approvando subito in questa sede questo principio, tutte le difficoltà che si sono finora frapposte o ancora si frappongono all'ulteriore discussione della proposta di legge cadrebbero. Infatti gli emendamenti che sono stati proposti non fanno che riportare le due categorie sul piano della perequazione. In caso contrario io sinceramente debbo dire che non saprei come giustificare questo continuo rinvio di fronte alla categoria interessata. Ogni giorno mi giungono lettere. Lei stesso ha lamentato questa manifestazione cartacea quasi assillante e certamente molto antipatica. Sono quarantamila lettere, quanti sono gli interessati che attendono, indirizzate a tutte le autorità; quarantamila lettere che, certo, non possono avere alcuno effetto. Però questo stato d'animo potrebbe esacerbarsi e sfociare in una reazione fino a dar luogo a manifestazioni di piazza, qualora si avesse l'impressione che questa mattina qui si sia voluto rinviare unicamente per insabbiare il provvedimento. Noi dovremmo invece dare l'impressione che la Commissione intenda approvarlo — nella forma che riterrà più opportuna — ma sempre restando nello spirito che informa la proposta di legge, cioè nel senso di eguagliare le due categorie di mutilati. Circa la difficoltà per quanto concerne la copertura della spesa, la cosa mi sembra assai semplice. La proposta non accenna affatto alla copertura. Non so che dire al riguardo. Comunque sta di fatto che una cifra sia pure approssimativa è stata indicata. Vogliamo almeno considerarla come un punto di partenza?

Ma, il compito principale, visto che il proponente non è stato in grado di assumerselo, spetta in proposito ora al Governo. È risaputo che il Governo su questo è stato interpellato molto tempo fa, nell'aprile scorso ad esempio.

PRESIDENTE. Onorevole Infantino qualche volta, in questa sede, noi muoviamo un

rimprovero al Governo perché ci presenta all'esame e all'accettazione coperture di spese, a volte, invece, facciamo la stessa cosa perché non ce le presenta. Questo evidentemente perché dipende dal come le coperture stesse ci piacciono o meno. Nel caso non ci piacciono, naturalmente, diventano un ostacolo.

INFANTINO. Le rivendicazioni di cui si tratta in questa proposta di legge sono comunque giuste e sacrosante e quindi noi possiamo stabilire su queste un punto fermo fin da stamane.

PRESIDENTE. Lei ha sentito, onorevole Infantino, dagli interventi degli onorevoli colleghi, che, per quanto riguarda il desiderio di approvare la legge, tutti qui si sono espressi favorevolmente. Appare quindi fuori discussione l'unanime desiderio della nostra Commissione di discutere e di approvare il provvedimento. Il tempo richiesto tuttavia si impiegherebbe, oltre che a permettere a tutti di essere pienamente edotti e informati diligentemente, anche per i necessari e, direi anzi indispensabili contatti con il Tesoro, perché si possa giungere a quei risultati che Lei stesso auspica e che io penso siano auspicati da altri onorevoli colleghi, vale a dire trovare quella copertura per la spesa che il provvedimento comporta. Sappiamo che questo non sarà molto facile. Sappiamo anche che, a volte, i colloqui non approdano ai risultati sperati ma a volte magari anche soltanto a trovare il modo di fare qualche cosa.

FACCHIN. Mi pare che un accordo si potrebbe trovare anche in questo senso: la Commissione può deliberare il passaggio all'esame dei singoli articoli e quindi rinviare. Questo mi sembra sia il concetto sul quale siamo un po' tutti d'accordo.

PRESIDENTE. D'accordo. Allora possiamo dire che, chiusa la discussione generale, si passa all'esame e discussione degli articoli. Quest'ultima non sarà però ripresa in questo esiguo scorcio di tempo che ci separa dalle imminenti brevi vacanze, ma sarà ripresa, cioè, nel corso della prima settimana dopo le vacanze stesse, in attesa che nel frattempo tutti gli onorevoli colleghi abbiano avuto modo di studiarsi il testo preciso degli articoli sui quali si discuterà e anche sia superata la maggiore difficoltà della spesa e di quella che sarà la relativa copertura.

NICOLETTO. Vorrei, per l'occasione, pregare l'onorevole Sottosegretario di far sì che queste cifre vengano viste con gli occhiali e non già con le lenti di ingrandimento.

PRESIDENTE. Comunque s'interessa della cosa anche l'onorevole Relatore il quale

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

per proprio conto aveva già fatta sua la cifra di 700 o 800 milioni. E, questo rappresenta per noi una garanzia che la cifra sarà debitamente controllata.

WALTER. Formulerei un'altra proposta che il Relatore preparasse il nuovo testo prima delle vacanze, in modo che i colleghi membri di questa Commissione abbiano il tempo, durante quella breve vacanza, di esaminarlo, e non già venire poi qui con il testo il giorno stesso in cui lo si deve discutere.

PRESIDENTE. Esatta osservazione. Chiediamo all'onorevole Geremia quando ritiene d'essere in grado di presentare il nuovo testo comprensivo degli emendamenti.

GEREMIA, *Relatore*. Lei sa, onorevole Presidente, che questo non dipende da me. Infatti gli emendamenti li posso anche presentare subito. Dipende poi dalla Segreteria farli stampare e distribuire.

PRESIDENTE. D'accordo; quando l'onorevole Relatore avrà consegnato il nuovo testo completo sarà nostra cura disporre perché venga stampato e, appena licenziato alla stampa, sarà messo nella casella degli onorevoli commissari. Resta quindi stabilita l'accettazione del principio informatore della proposta di legge con la chiusura della discussione generale e relativo passaggio all'esame degli articoli. Quindi il rinvio è soltanto deciso al fine di individuare nel frattempo l'onere esatto che il provvedimento comporta e la copertura di esso.

Per quanto riguarda gli emendamenti, gli onorevoli presentatori di essi insistono o no nel mantenerli ovvero non insistono in quanto si procede all'abbinamento con quelli del Relatore?

WALTER. Se la presente legge verrà ad essere approvata, la nostra poi decade e quindi il problema non si pone; in caso contrario noi proporremo e manterremo gli emendamenti. Resta inteso che qualora venga accettato il testo unico che s'intende presentare, la nostra proposta non ha più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Allora Lei dalla presentazione degli emendamenti del Relatore ha già capito che in caso di accoglimento la proposta dell'onorevole Cremaschi non avrebbe più valore.

NICOLETTO. In quella proposta non vi sono cose nuove, ma cose già inserite in casi precedenti.

PRESIDENTE. Quindi vi sarebbero emendamenti al testo che l'onorevole Geremia si accinge a presentare. Allora per essere coerenti, per essere certi di poter portare efficacemente all'ordine del giorno il nuovo testo,

bisognerebbe che non soltanto il testo nuovo del Relatore, ma anche i relativi emendamenti ad esso proposti fossero subito presentati in modo che poi la Commissione possa studiare il tutto.

NICOLETTO. Comunque è certo che i nostri emendamenti non modificano la sostanza del provvedimento.

PRESIDENTE. D'accordo. Sarebbe tuttavia preferibile la loro presentazione ai fini della economia dei nostri lavori.

Onorevoli colleghi la Commissione ha preso nota delle diverse osservazioni affidando all'onorevole Relatore il compito di elaborare e presentare al più presto il nuovo testo perché questo venga stampato e distribuito prima della fine del mese.

Se non vi sono altre osservazioni può rimanere stabilito il rinvio del seguito della discussione della proposta di legge

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. (3175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Il Relatore, onorevole Gennai Tonietti Erisia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame tende a disciplinare il servizio di distribuzione e vendita al pubblico dei generi di monopolio in tutto il territorio nazionale, la cui organizzazione rappresenta, indubbiamente, la parte più importante nel complesso di attività riservate alla competenza diretta dello Stato, con la creazione dei monopoli fiscali. Con essa infatti si realizza il tributo che grava sui generi di monopolio, la cui riscossione è il fine ultimo che il legislatore si è proposto. Necessità oggi, indubbiamente, apportare alcune modifiche a questa organizzazione mediante lo snellimento nell'attrezzatura dei vari servizi di vendita che deve essere la più efficiente possibile onde conseguire il massimo gettito fiscale e per rendere al massimo grado adeguato il servizio pubblico che compete allo Stato. Ne consegue che è possibile ottenere tutto questo soltanto facendo sì che la distribuzione di questi generi di monopolio, la cui produzione avviene in determinati luoghi, si estenda a tutto il territorio del paese con flusso continuo e uni-

forme, per poter far fronte, in qualsiasi momento, alle richieste del consumo da parte del pubblico, articolando nel contempo quella che è la organizzazione capillare di vendita per mettere, diciamo così, questi generi di monopolio a continua disposizione del pubblico.

La materia è attualmente regolata da un ordinamento di cui al regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, emanato in virtù dei poteri conferiti dall'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. L'organizzazione comprende esattamente 27 grossi depositi di prodotti di monopolio i quali funzionano da centri di raccolta dei prodotti stessi provenienti da diversi opifici e stabilimenti di produzione. Detti depositi, direttamente gestiti dall'Amministrazione dello Stato, provvedono ad una prima distribuzione all'ingrosso dei prodotti a 597 uffici e magazzini di vendita, situati nei più importanti centri dell'intero territorio della Repubblica, per modo che i generi di monopolio possano gradualmente avvicinarsi al consumo, uffici e magazzini il cui compito è quello di effettuare una seconda distribuzione provvedendo ad approvvigionare a loro volta le rivendite al pubblico che sono 50 mila circa in tutta Italia ed dalle quali si aggiungono all'incirca altri 10 mila esercizi di rivendita, debitamente autorizzati per mezzo dei cosiddetti patentini di rivendita, al pubblico, dei generi di monopolio.

Come ho detto, i depositi sono direttamente gestiti dall'Amministrazione statale, in quanto la loro funzione è strettamente collegata a quella degli organismi di produzione. Ad essi quindi è devoluto il compito della contabilizzazione del cespite fiscale che viene ricavato dalla vendita dei prodotti soggetti a monopolio da parte dello Stato.

Invece, i magazzini di vendita sono concessi in gestione ad appaltatori privati i quali ottengono una quantità di generi di monopolio in dotazione a titolo di deposito, rivendono i prodotti stessi ai rivenditori nell'ambito della loro circoscrizione e utilizzano il ricavato della vendita per la ricostituzione della loro iniziale dotazione. Come precisa la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, questi appaltatori debbono disporre di propri locali, idonei per la conservazione dei generi che vengono loro affidati, debbono provvedere al trasporto dei generi in arrivo, che vengono loro affidati di regola, franco stazione ferroviaria sede dell'ufficio o magazzino, e devono attendere, con proprio personale, alla tenuta della contabilità ed alla distribuzione ai rivenditori. Si tratta quindi in pra-

tica di un piccolo imprenditore il quale svolge un servizio d'interesse pubblico richiedente capacità e attitudini, ma soprattutto rettitudine, attività che, nel caso, viene a tramandarsi di solito di padre in figlio mediante il previsto rinnovo degli appalti a trattativa privata.

Le rivendite ordinarie e speciali sono esse pure gestite da privati appaltatori il cui compito consiste nell'acquisto per contanti dei generi di monopolio al netto dell'aggio loro spettante, per rivenderli poi al pubblico al prezzo di tariffa in vigore. Gestire queste rivendite di generi di monopolio significa dunque svolgere contemporaneamente un'attività commerciale e adempiere un pubblico servizio e, per questo motivo, anche in simili casi si richiedono particolari requisiti che sono essenzialmente capacità, spirito d'iniziativa ed attaccamento all'Amministrazione, cosa questa che ci fa comprendere il perché dette rivendite, come nel caso dei magazzini, una volta assegnate, si tramandano poi di padre in figlio e comunque nell'ambito familiare.

Onde consentire un più diretto e capillare accesso, per così dire, dei generi di monopolio nell'ambito del pubblico, ovunque questo è solito riunirsi o trattenersi, ne è consentita la vendita, in alcuni esercizi pubblici, per lo più bar, o luoghi di ritrovo (circoli ricreativi o sportivi), mediante la concessione dei già citati patentini, fermo restando l'obbligo da parte del titolare di questi patentini di rifornirsi presso la più vicina rivendita ordinaria.

A questa vasta organizzazione di distribuzione al pubblico dei generi di monopolio sovrintendendo 23 ispettori compartimentali aventi il compito di seguirne, di continuo, la regolarità e intervenire immediatamente quando fosse necessario onde eliminare ogni possibile causa di attrito o di sosta nella distribuzione dei generi di monopolio al pubblico. Essi vigilano inoltre sul regolare afflusso alla Tesoreria del cespite fiscale, studiano i possibili sistemi suscettibili di influenzarne il gettito e provvedono, infine, a mantenere in atto la piena efficienza della organizzazione di vendita di questi generi di monopolio. Sono essi che a tale fine attendono alla nomina dei titolari dei magazzini di vendita e delle rivendite attraverso l'appalto o concessione, quando se ne verifichi la vacanza, istituiscono nuove tabaccherie, la cui necessità venga a determinarsi, specie a seguito dello sviluppo nel campo della edilizia in tutte le città italiane, e che concedono, infine, i nuovi patentini laddove, specialmente per l'infittirsi dei nuovi

centri abitati e di quelli già esistenti, se ne avverta la necessità.

Ora, tutta questa complessa organizzazione che si è venuta determinando attraverso il tempo, necessita oggi di un aggiornamento della sua disciplina giuridica per modo che, pur senza apportare radicali modifiche alla struttura attuale, peraltro già dimostratasi efficiente, conferisca maggiore snellezza di procedura ed un più vasto decentramento di funzioni, appunto in rapporto alla evoluzione subita dal servizio stesso nel corso degli ultimi anni.

Due ordini di considerazioni principalmente suggeriscono la necessità impellente di procedere ad un rinnovamento: l'enorme volume cui è giunta la vendita in questi ultimi tempi, specie per quanto concerne i tabacchi, e l'enorme sviluppo edilizio registratosi in Italia nel dopoguerra, specialmente nelle grandi città, e che determina la necessità di procedere, quasi ogni giorno, alla istituzione di nuove tabaccherie allo scopo di agevolare il rifornimento dei generi di monopolio alla popolazione.

Quantità e valore delle vendite dei generi di monopoli si possono riassumere nei pochi dati seguenti che meglio di ogni altro argomento illustrano di per se stessi l'incremento cui accennavo.

Nel 1913-14 la vendita di tabacchi in Italia è stata di chilogrammi 18.669.475 e i rivenditori ammontavano a 35.879; nel 1937-38 chilogrammi 28.349.828 con 46.408 rivenditori; nel 1955-56 chilogrammi 48.141.353 con 49.997 rivenditori. Pertanto mentre si è avuto dal 1913-14 al 1937-38 un aumento del 18 per cento, per contro dal 1937-38 al 1955-56 l'aumento non è stato proporzionale nel numero dei rivenditori in quanto è stato soltanto del 5 per cento. Da qui la necessità di modificare, evidentemente, la norma che presiede a questa assegnazione. Il volume delle vendite dei tabacchi ha, invero, assunto un'importanza sempre maggiore negli ultimi tempi e sempre più elevato è divenuto il reddito medio delle rivendite che è passato da 787,1 come indice del 1913-14 a 471.484,0 del 1955-56. Di qui il fatto che le tabaccherie sono sempre più ricercate in quanto assicurano un tranquillo guadagno, mentre notevole interesse suscita un'istituzione di nuove rivendite il che appalesa la necessità di modificare la norma relativa alla procedura per tali istituzioni attualmente troppo lenta e troppo spesso motivo di complicato contenzioso nei confronti dell'amministrazione per il troppo lato potere discrezionale lasciato dalla sua attuale for-

mulazione. La norma in vigore per la concessione di nuove rivendite è quella prevista dall'articolo 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, di cui abbiamo parlato prima e richiede l'espletamento del concorso per la scelta del gerente basata unicamente sulla scelta del locale « preferibile » tra quelli offerti dai concorrenti nella zona stabilita dall'Amministrazione, criterio questo rivelatosi insufficiente in particolar modo nei centri maggiori dove la moderna edilizia appronta locali del tutto simili e tutti idonei alle speciali esigenze. Altre necessità esigono la modifica delle norme attuali specie per quanto riguarda la procedura che attualmente prevede un duplice grado di ricorso da parte dei soccombenti in detti concorsi, per cui vengono adite le vie gerarchica e giurisdizionale e tutto questo dà luogo ad enormi ritardi nel procedimento per cui spesso una rivendita, pur tanto necessaria al pubblico servizio, non si può aprire se non trascorsi molti mesi e spesso più di un anno dalla data del bando di concorso.

Altra necessità di snellimento delle procedure è quella di eliminare il doppio ordine di gravame gerarchico avverso i provvedimenti degli ispettorati compartimentali in materia di magazzini e rivendite, vale a dire il ricorso di primo grado alla Direzione generale dei monopoli e quindi l'ulteriore ricorso gerarchico al Ministro delle finanze per una definitiva decisione. Un tempo era riconosciuta definitiva la decisione della Direzione generale dei monopoli (decreto ministeriale 5 luglio 1928, articolo 175), quale unico organo tecnico qualificato per tali decisioni, ma poi, dal 1953, l'orientamento della giurisprudenza è stato di consentire l'ulteriore ricorso al Ministro delle finanze e ciò ha dato luogo a maggiore lentezza nella procedura nuocendo indirettamente all'interesse pubblico. È necessario, quindi, semplificare questa procedura, circa le norme sul funzionamento delle rivendite, tenuto conto dell'aspetto commerciale che tale attività riveste. Necessita una maggiore elasticità, ad esempio, per quanto concerne il trasferimento della licenza allorché si verifichi la cessione del complesso aziendale di cui fa parte la rivendita. È infatti interesse dell'Amministrazione, in questi casi, che la tabaccheria rimanga nell'esercizio che è valso a conferirle un buon andamento, tanto più che il cessionario corrisponde all'Amministrazione *una tantum* un sopracanone per il trapasso della licenza.

Queste ed altre esigenze ugualmente importanti cui accennerò in sede di discussione

dei singoli articoli hanno ispirato il presente disegno di legge che delinea, nelle sue linee strutturali essenziali, l'organizzazione della distribuzione della vendita dei generi di monopolio, demandando naturalmente al regolamento tutte quelle note, per lo più di carattere tecnico, integrative ed esecutorie che debbono praticamente disciplinare i singoli istituti previsti dalla legge.

Prima di procedere all'esame degli articoli vale la pena di accennare, sia pure brevemente, alle provvidenze previste a favore di alcune particolari categorie di persone benemerite come gli invalidi di guerra, vedove di guerra, decorati al valor militare, provvidenze che sono previste nell'ordinamento attuale della materia e notare quali vengono stabilite in quello che ci si propone di attuare.

L'articolo 47 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per i magazzini di vendita conferisce la facoltà alla Amministrazione di appaltare a trattativa privata un decimo di quelli che si rendono vacanti annualmente, mediante concorso riservato agli invalidi e decorati. Questa norma viene mantenuta e il beneficio, per equità, viene esteso anche alle vedove di guerra. Per quanto riguarda le rivendite, i benefici previsti dall'attuale ordinamento possono essere sinteticamente così rappresentati: « nel concorso per l'istituzione di rivendite con la libera partecipazione di tutti è riconosciuto solo una preferenza agli invalidi di guerra, vedove di guerra e decorati al valor militare, tuttavia subordinata alla condizione della parità tra i locali di tutti i partecipanti; le rivendite già esistenti sono classificate in tre categorie in base al reddito. Quelle di seconda categoria, con un reddito annuo tra le 200 mila-300 mila lire, in caso di disponibilità, sono date in concessione mediante concorso provinciale riservato ai grandi invalidi di guerra. Quelle di terza categoria, aventi cioè un reddito inferiore alle 200 mila lire, mediante concorsi comunali riservati ad alcune categorie tra le quali hanno titolo di preferenza gli invalidi di guerra, le vedove di guerra, ed i decorati al valor militare. Nel testo in esame si è tenuta presente la necessità di venire incontro a queste categorie che hanno ben meritato dalla Patria e per le quali, a volte, l'assegnazione di una rivendita può rappresentare una provvidenziale integrazione degli altri benefici di cui fruiscono. Va notato che essendosi verificati casi in cui non essendo questi beneficiari forniti di mezzi propri — e nel caso non si giustificerebbero ulteriori provvidenze a loro favore — sono chiamati, a volte, a fungere da presta-

nome soltanto, onde conseguire l'assegnazione dell'esercizio per cui si rende necessario in seguito il frequente intervento repressivo dell'Amministrazione.

Conseguentemente a quanto si è detto, mentre il beneficio della preferenza nei liberi concorsi riservato agli invalidi di guerra, alle vedove, ai decorati, viene rafforzato per i comuni inferiori ai 30 mila abitanti, in quanto i concorsi per la istituzione di rivendite vengono riservati esclusivamente alle categorie di benemeriti sopra accennati, per i comuni più importanti il sistema di concorso è sostituito con una pubblica gara libera a tutti. Per le rivendite già esistenti, esse vengono classificate ora in due gruppi anziché in tre, elevando il limite di reddito che li distingue da lire 300 mila a lire 400 mila. Le rivendite più importanti (I gruppo) quando si rendono vacanti sono appaltate mediante pubblica gara come avviene attualmente. Le altre del II gruppo, cioè con reddito inferiore a lire 400 mila, vengono assegnate mediante concorso esclusivamente riservato alle categorie di benemeriti su ricordate con l'aggiunta, per motivi di equità, di ciechi civili e di profughi che già erano in possesso di licenza di tabaccheria nei luoghi di origine, escludendosi le altre categorie previste dall'articolo 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Col nuovo limite di reddito così stabilito le rivendite di seconda categoria verranno ad aumentare di circa 5 mila unità per cui il complesso delle tabaccherie riservate alle categorie di benemeriti diventa di oltre 33 mila.

Passando all'esame dei singoli articoli notiamo subito che l'articolo 1 del disegno di legge traccia uno schema dei vari organi preposti alla distribuzione e alla vendita dei generi di monopolio e si determina il modo in cui ciascuno di essi può essere istituito o soppresso. Con la nuova formulazione dell'articolo 1 vengono ad essere soppressi gli uffici vendita che in realtà erano dei magazzini all'ingrosso gestiti in economia dall'Amministrazione e per cui più conveniente risulta ricorrere al sistema dell'appalto a privati. Questo in armonia, del resto, al disposto del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, legge che sopprime il ruolo dei ricevitori o funzionari preposti ai suddetti uffici e vendita.

Con l'articolo 2 poi vengono stabilite le attribuzioni spettanti agli ispettorati compartimentali dei monopoli, attribuzioni che in gran parte ricalcano le attuali dimostratesi funzionali.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le attribuzioni dei depositi e delle relative sezioni di vendita. I depositi, come ho già detto, sono organi di prima distribuzione e come tali provvedono ad approvvigionare i magazzini di vendita; le sezioni vendita, invece provvedono a rifornire direttamente i rivenditori nelle località che sono sedi di deposito, o anche diversa sede ove esigenze di servizio lo richiedano.

La innovazione consiste nel fatto che le direzioni provvedono a rifornire direttamente i rivenditori nelle località senza deposito ed anche in sedi diverse. Per la prima volta, a capo di queste sezioni, sorge la figura del gestore.

Gli articoli da 5 a 15 disciplinano l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei magazzini di vendita. Essi sono dati in appalto a privati attraverso apposita gara a ribasso, mentre un decimo di quelli che si rendono vacanti ogni anno, sono riservati agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, che ne conseguono l'appalto a trattativa privata a seguito di appositi concorsi.

L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo proporzionato alla entità dei prelievi dei generi dai depositi, corrispettivo che, nel corso dell'appalto, può essere revisionato secondo i principi comuni.

Potremo esaminare, poi, questi articoli che, fino al numero 15, prospettano la materia in dettaglio.

Successivamente, ne dico in sintesi lo spirito, abbiamo gli articoli dal 16 al 34. Essi riguardano l'ultima fase della distribuzione e cioè la vendita al pubblico dei generi di monopolio che ha luogo attraverso le rivendite ovvero a mezzo di patentini.

Gli articoli dal 19 al 23 distinguono i vari tipi di rivendite esistenti: rivendite di Stato, rivendite ordinarie e rivendite speciali e se ne specificano, in questi articoli, le caratteristiche ed il modo con il quale si procede alla loro istituzione.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 21 si innova sostanzialmente al sistema in vigore per la istituzione delle rivendite ordinarie.

Come detto precedentemente, si contempla la possibilità di affidare, con concorso riservato alle categorie benemerite di cui ho già fatto cenno, le rivendite che sorgono nei capoluoghi di provincia e comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti. Attualmente, quindi, l'appartenere alla categorie

benemerite era solo un titolo di precedenza, ora è un titolo riservato.

L'articolo 22 riguarda l'istituzione delle rivendite speciali alle quali si provvede da parte dell'amministrazione in base a particolari esigenze che possono anche essere a carattere temporaneo: luoghi di competizioni sportive ed altre occasioni del genere.

L'articolo 24 disciplina le norme per l'acquisto dei generi di monopolio riconoscendo ai rivenditori un aggio la cui misura viene stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ed abolendo la procedura finora in atto, secondo la quale l'aggio doveva essere stabilito con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 25 fa una classificazione delle rivendite ordinarie in base all'ammontare dell'aggio complessivo annuo, e le divide, anziché in tre categorie come attualmente, in due categorie soltanto, elevando da lire 300.000 a lire 400.000 il limite di reddito che distingue le rivendite di prima categoria accogliendo, con questo, le vive istanze dell'Associazione dei tabaccai. A seconda che la rivendita si classifichi di prima o di seconda categoria, varia il sistema di assegnazione in caso di vacanza dell'esercizio: appaltate ad asta pubblica o a trattativa privata le rivendite con reddito di lire 400.000; le altre date in gestione novennale, a seguito di concorso riservato ad alcune categorie di benemeriti di guerra, nonché ai ciechi civili ed ai profughi già in possesso di licenza di tabaccheria nei territori da cui provengono.

Desidererei avere una chiarificazione dal Ministro su questo punto: se una rivendita di seconda categoria sorge in una città che ha più di 30 mila abitanti è, comunque, affidata a invalidi di guerra o appartenenti a categorie equiparate? In questo caso, il privilegio è più esteso che in precedenza.

L'articolo 26, pur mantenendo l'attuale contributo dovuto dai rivenditori a titolo di canone annuale, senza variarne le percentuali, ha elevato il limite minimo di esenzione da lire 300.000 a lire 400.000 facendolo coincidere con lo stesso limite che distingue le rivendite di prima categoria dalle altre.

L'articolo 28 contiene l'obbligo della gestione personale; consente però la presenza di un coadiutore incaricato di assistere e sostituire il titolare nei casi di assenza o di impedimento. La differenza fra la norma attualmente vigente e la norma di cui si propone l'approvazione è che a coadiutore non

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

può essere nominato che persona di famiglia del titolare; il grado di parentela sarà stabilito da particolari norme.

L'articolo 30 mantiene la facoltà già demandata all'Amministrazione dell'ordinamento in vigore, di appaltare a trattativa privata le rivendite vacanti di eccezionale importanza, facoltà che l'Amministrazione si riserva per particolari esigenze.

L'articolo 33 disciplina l'orario di apertura delle rivendite: esso prevede che le rivendite debbano rimanere aperte solo nei giorni feriali. Ciò significa che, chi lo voglia, può chiudere la rivendita la domenica osservando però dei turni di apertura obbligatoria. È questo un problema che può anche essere discusso.

L'articolo 36 disciplina il ricorso gerarchico nei riguardi dei provvedimenti dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali. Viene cioè abolito il doppio grado di ricorso gerarchico attualmente esistente di fatto e rimane un unico ricorso gerarchico al Ministero delle finanze.

L'articolo 37 contiene una norma transitoria riguardante la sistemazione della posizione di coloro che in atto gestiscano in via provvisoria un magazzino o una rivendita e dei coadiutori attualmente in servizio.

Come si vede gli articoli del disegno di legge in esame sono molti, dettagliati e complessi; ho potuto, solo in breve sintesi, esporne il contenuto; potremo esaminarli e discuterli, ma non posso che concludere con la proposta di approvazione del disegno di legge che comporta una maggiore possibilità di distribuzione dei generi di monopolio così da renderli più accessibili nelle varie zone e rendere più facile, per lo Stato, la riscossione del relativo tributo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZOTTO. Non ho che da rallegrarmi con l'Amministrazione per aver provveduto alla regolamentazione di questa importante materia.

Debbo osservare, per quanto riguarda la organizzazione dei depositi della Amministrazione dei tabacchi, come vi siano da fare dei ritocchi veramente opportuni. Cito solamente il caso di Venezia ove i due depositi dei tabacchi sono scarsamente adoperati per non dire assolutamente inadoperati; detti depositi sono ambiti da varie amministrazioni per le quali potrebbero essere preziosi. Essi, però, sono resi indisponibili.

Ritengo che se si potesse sistemare in maniera più efficiente la questione dei depositi

ciò tornerebbe a vantaggio non della sola amministrazione dei tabacchi ma anche di tutti gli enti che potrebbero avvalersene.

ANGELINO PAOLO. Debbo osservare che non è esatto quanto detto, che cioè il presente disegno di legge ricalca i desiderata della categoria.

E questo perché le assemblee dei rivenditori sono state tenute sotto l'occhio paterno degli ispettori i quali, non fosse altro che per la loro presenza, hanno imposto l'accettazione di alcuni principi che a noi paiono stantii, ammuffiti.

In una attività che maneggia l'ammontare di 400 miliardi di lire per conto dello Stato, mi pare si dovrebbero avere una attrezzatura ed un ordinamento più snelli e meno feudali.

Ho l'impressione che manchi un orientamento di carattere commerciale moderno e prevalga invece una concezione di beneficio, di privilegio che, con il commercio, non ha nulla in comune.

Vorrei, se i colleghi lo permettono, passare a dire qualcosa nei riguardi di alcuni articoli.

Si dovrebbe tener conto, all'articolo 16, secondo comma, che tra l'Amministrazione ed il rivenditore esiste un rapporto contrattuale mentre invece in detto comma si conferiscono dei poteri assolutamente discrezionali alla Amministrazione senza che vi sia alcuna protezione per gli interessi e per i diritti costituiti, con pregiudizio, naturalmente, delle rivendite esistenti.

All'articolo 21 troviamo che le rivendite sono assegnate in esperimento mediante concorso, al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso d'asta, offra il sopracanone più elevato, ma non possiamo dimenticare che i concorrenti debbono già essere in possesso dei locali e che l'istruttoria dura dai sei agli otto mesi ed oltre, ciò che comporta spese notevoli per l'arredamento dei locali, per il pagamento del canone di affitto e così via; poi la rivendita viene concessa nei modi indicati nel relativo articolo e parecchi concorrenti rimangono, dopo aver sostenute tutte le spese cui ho accennato, esclusi dalla aggiudicazione.

In riferimento all'articolo 24 debbo osservare che l'amministrazione prescrive le modalità del pagamento dei generi di monopolio. potrebbe avvenire che se l'Amministrazione obbligasse al pagamento presso una banca, il rivenditore subirebbe l'incomodo di non poter ricorrere alla succursale più vicina.

All'articolo 25 si stabilisce — cosa importante — che il rapporto contrattuale è noven-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

nale mentre, per l'articolo 24, l'aggio può essere mutato a discrezione dell'Amministrazione; ciò comporta che, qualora non si tenga conto delle condizioni reali di ciascun esercizio, vengono lesi dei rapporti commerciali.

All'articolo 26 abbiamo l'obbligo di corrispondere dei canoni, ciò che mi pare poco moderno e poco commerciale. Tutto dovrebbe rientrare nell'aggio, perché il prezzo è prezzo di monopolio, non un prezzo libero. Quel che è peggio, è che abbiamo pure un sovracano che può essere modificato ad arbitrio della Amministrazione entro un limite del 20 per cento. Anche in questo caso, quindi, non si tiene alcun conto del rapporto contrattuale.

Per quanto riflette l'articolo 29 debbo osservare che, in caso di vacanza della rivendita, dovrebbe esser tenuto conto, come per gli esercizi commerciali in genere, degli eredi, altrimenti la morte potrebbe causare la rovina di una famiglia.

All'articolo 31 trovo che il sovracano di cessione è in contrasto con tutti i criteri di una moderna azienda.

A conclusione delle osservazioni da me fatte vorrei chiedere all'onorevole Rappresentante del Governo se non ritenga necessario proporre, egli stesso, qualche modifica che ammoderni un po' la situazione in questa notevole branca di attività, così da renderla più consona ai tempi ed agli usi commerciali.

INFANTINO. Mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge in esame soprattutto perché porta, finalmente, un po' di ordine nel campo della assegnazione delle rivendite anche alle categorie benemerite che, fino ad ora, erano state poste sul piano concorrenziale con gli altri, cioè con i possidenti così che gli appartenenti alle categorie benemerite, avevano sempre la peggio perché nel confronto dei locali essi risultavano inferiori. L'aver riservato esclusivamente alle categorie benemerite una parte delle rivendite, è ottimo provvedimento.

Un punto sul quale desidererei dei chiarimenti è quello riguardante la distanza tra la istituenda rivendita e quelle viciniori.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Non è materia legislativa.

INFANTINO. Vorrei chiedere al Ministro delle finanze se non ritenga opportuno modificarla. La distanza di 200 metri per la via più breve non ha valore se non si tien conto della densità della popolazione della zona. In una zona a villini può essere esigua; in una zona con palazzi di 11 piani abitati da 6 mila persone, può essere eccessiva.

I proponenti, di solito, hanno soltanto l'obbligo di procurarsi una pianta in scala 1.2000 e di presentare la domanda in carta da bollo segnalando all'Amministrazione la opportunità di bandire un concorso, dopo di che sono posti in parità con gli altri concorrenti per cui, molto spesso, il proponente non diviene aggiudicatario della rivendita. Sarebbe opportuno riconoscere al proponente di nuove rivendite, una certa priorità od un certo privilegio come giusto riconoscimento della attività da esso svolta anche nell'interesse dell'Amministrazione.

BIMA. Non mi si vorrà male se dico che considero questo monopolio come immorale, in quanto lo Stato non dovrebbe speculare sulla salute del pubblico ma comprendo che questa è una discussione di principio che ci porterebbe molto lontano. Non mi vorrà male l'onorevole Ministro delle finanze, tanto più che trova modo di lodare questo disegno di legge che approvo.

Debbo però fare una osservazione soltanto per quanto riguarda l'articolo 33 che stabilisce un principio veramente fondamentale che risponde ad una vivissima attesa della categoria, il principio, cioè, del riposo settimanale ma al cui riguardo pregherei di abolire il secondo comma così che rimarrebbe il principio che le rivendite debbono essere aperte solo nei giorni feriali, in modo da porci allo stesso livello delle legislazioni più evolute e civili.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Angelino sono numerose ma non vi sono proposte concrete di modifica. Dovrei quindi, articolo per articolo, dare qualche spiegazione degli articoli stessi. Se egli avesse proposto qualcosa di diverso avremmo potuto discuterla o accettarla, se del caso.

Per quanto riguarda l'articolo 16 che lascia all'amministrazione dei monopoli, altri modi di vendita, l'onorevole Angelino si preoccupa che ciò possa nuocere al rivenditore; debbo osservare che vi possono essere delle esigenze commerciali che consiglino, per una maggiore diffusione del prodotto, di giungere ad una decisione del genere, senza nuocere a nessuno. Ritengo che ciò collimi con l'aspirazione espressa dall'onorevole Angelino di dare una maggiore elasticità alla vendita.

Articolo 31. cessione della rivendita: quando viene ceduta l'azienda presso la quale sorge la rivendita — quasi tutte le rivendite, specialmente nei piccoli centri, sorgono presso bar, caffè, altri negozi — bisogna facilitare la

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

cessione così che quel locale conservi la rivendita.

Per quanto riguarda l'articolo 26 l'onorevole Angelino ritiene che il canone e il sovracanonone siano eccessivi.

ANGELINO PAOLO. A mio parere dovrebbe essere modificata la scala degli aggi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. L'onorevole Angelino può presentare a tale proposito una proposta di emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo 29. gerenza provvisoria, rispondo che questo coincide con la esigenza di rendere sempre più elastica l'amministrazione delle rivendite.

Per quanto riguarda la questione della distanza di 200 metri proposta dall'onorevole Infantino debbo osservare che non si tratta di materia legislativa; i suoi suggerimenti, però, sono quanto mai opportuni e non posso che aderire a quanto egli propone.

Quanto alla osservazione fatta dall'onorevole Bima circa la chiusura nei giorni festivi osservo che non vi è obbligo di tenere aperto l'esercizio in detti giorni, il turno è una facoltà. Ritengo d'altro canto che tutta l'opinione pubblica sarebbe contro di noi se facessimo chiudere le tabaccherie la domenica.

Secondo la formulazione dell'articolo, si deve obbligatoriamente stabilire il turno; però, se indipendentemente dal turno si vuol tenere aperto l'esercizio, lo si può fare.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Risponderò brevemente. Il disegno di legge, nelle sue linee generali era stato già studiato da molti anni poiché un anno prima della legge-delega, l'amministrazione dei monopoli, con apposito provvedimento di legge, si era fatta delegare per procedere al riordinamento delle tre branche: le coltivazioni, la vendita ed i servizi delle manifatture. Poi la materia era stata riassorbita nella legge-delega che giunse alla scadenza in condizioni piuttosto polemiche così che, mentre furono emanati provvedimenti delegati per il campo generale, rimasero fuori quelli che erano provvedimenti speciali ed il presente provvedimento di legge — presentato 8 o 9 mesi prima del termine della legislatura alla Commissione parlamentare — non poté esser preso in considerazione. Successivamente è stato presentato al Parlamento il disegno di legge riguardante miglioramenti per il personale delle manifatture che è già stato approvato ed il presente disegno di legge ne è il secondo capitolo per quanto riguarda le rivendite.

Per quel che si riferisce, invece, alla lavorazione, poiché nel settore non vi è concordia, sono forse necessarie trasformazioni ed innovazioni maggiori.

All'onorevole Angelino, il quale ha chiesto di sapere quale sia l'opinione della categoria nei confronti del provvedimento, posso assicurare che la categoria è favorevole ad esso come ho potuto personalmente constatare in riunioni della Federazione tabacchi.

Naturalmente non è che siano state accolte al cento per cento le aspirazioni della categoria, però, quando ci si trovava dinanzi a proposte di maggiore remunerazione o di alleggerimento di determinate procedure, alla controproposta dell'Amministrazione di volere nella rivendita, soltanto attività di vendita di generi di monopolio, gli interessati hanno messo molta acqua sulle precedenti proposte dato che in quasi tutte le rivendite, i generi di monopolio sono parte di una attività economica più vasta, così che non possiamo considerare in astratto il reddito di queste aziende ma dobbiamo considerarlo come composto dall'aggio e dalla vendita di alcuni altri generi anche aventi rapporti con la stessa Amministrazione (francobolli, carta bollata) e di alcuni altri generi di carattere esclusivamente commerciale.

Posso sicuramente affermare che la categoria è soddisfatta di questo provvedimento.

Il presente provvedimento ha inoltre il vantaggio di offrire delle norme certe. Fino ad ora tutta la attività in questo campo si svolgeva, in parte secondo norme fissate dalla legge, ed in parte seguendo una prassi consolidata da circolari e da usi. Trattandosi, però, di un settore delicato, era necessario fissare delle norme di legge, se si vuole, forse anche troppo dettagliate — alcune più regolamentari che norme di legge — ma è sembrato necessario, in questo provvedimento, fissare in modo certo, e per l'Amministrazione e per gli interessati, quelle che sono le posizioni di diritto.

Pregherò l'onorevole Commissione di voler approvare il provvedimento, sul quale possono esser fatte proposte e controproposte.

Per quanto riguarda la questione dell'orario devo precisare che una delle modificazioni alle quali la categoria ambiva da molto tempo era quella concernente la chiusura festiva tal che, in molte parti, si era riusciti a fare una regolamentazione consensuale e, se non vi era una equa ripartizione del minore introito, di fatto vi era la spinta a tener aperti gli esercizi stessi. Se vi è una sola rivendita il problema non si pone perché, in quel caso,

si deve ritenere preminente la utilità pubblica e l'esercizio dovrà essere tenuto aperto anche nei giorni festivi. Per gli altri esercizi, saranno stabiliti dei turni come per le farmacie. Non ritengo si possa stabilire che le rivendite debbono rimanere chiuse nei giorni festivi; l'opinione pubblica sarebbe contraria ad una disposizione del genere. Con il testo proposto viene compiuto un notevole passo avanti ed in questo caso, il testo proposto è lo stesso votato dalla Federazione dei tabacchi. Mi pare che questo debba essere valutato positivamente.

Infine alla osservazione fatta dall'onorevole Marzotto, posso dire che sono tanto convinto della bontà di quanto da lui prospettato, che spero di andare, uno di questi giorni, proprio a Venezia per vedere di risolvere sul luogo quel problema che è poi legato ad un disegno di legge attualmente pendente. Vedrò se sarà possibile dare al comune quel magazzino che risolverebbe tanti problemi cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

(Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli).

I servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono disimpegnati da:

- a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
- b) Depositi;
- c) Sezioni vendita dei depositi;
- d) Magazzini di vendita;
- e) Rivendite.

Gli Ispettorati compartimentali sono istituiti e soppressi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

I depositi, le Sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro delle finanze.

Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.

I depositi, le Sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.

Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le Sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, Sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.

Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, ai depositi ed alle Sezioni vendita, nonché le relative responsabilità.

(È approvato).

ART. 2.

Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato.

Gli Ispettorati compartimentali sovrintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'Ufficio, degli Organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 3.

(Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio — Responsabilità dei funzionari preposti).

I depositi hanno il compito di ricevere i generi di monopolio, di custodirli e di distribuirli per la vendita.

Effettuano la riscossione dell'importo dei generi di monopolio venduti e di tutte le entrate di pertinenza dell'Amministrazione dei monopoli, curandone il versamento in Tesoreria.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità, quando non vi provveda la Sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti un dirigente ed un secondo contabile scelti tra i funzionari amministrativi della carriera di concetto, che rispondono in solido dei generi, valori e materiali loro affidati.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

I funzionari stessi rispondono per i generi mancanti al prezzo di vendita al pubblico e per quelli distrutti al prezzo industriale.

(È approvato).

ART. 4.

(Attribuzioni delle Sezioni vendita dei depositi).

Le Sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche magazzini di vendita.

Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad esse è preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli.

Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

ART. 5.

(Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione).

I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle Sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.

I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati. Il corrispettivo può essere revisionato nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1°) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze dei generi da prendere in carico;

2°) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore nonché le condizioni e le modalità per la sua revisione.

(È approvato).

ART. 6.

(Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita).

Non può gestire un magazzino chi:

1°) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2°) non abbia la cittadinanza italiana;

3°) sia inabilitato o interdetto;

4°) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

5°) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6°) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7°) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

9°) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiuvato o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

(È approvato).

ART. 7.

(Cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita).

Non può gestire un magazzino chi:

1°) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2°) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;

3°) rivesta la qualità di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualità.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

(È approvato).

ART. 8.

(Appalto dei magazzini di vendita — Gara).

I magazzini di nuova istituzione e quelli vacanti vengono appaltati mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata. Alla gara sono sempre ammessi i magazzinieri in servizio che ne facciano richiesta.

L'appalto ha durata non superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata alle condizioni da essa stabilite.

È in facoltà dell'Amministrazione appaltare non oltre un decimo dei magazzini che si rendono vacanti in ogni esercizio finanziario, mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, nonché ai decorati al valor militare. Le modalità per l'espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento.

In caso di deserzione od infruttuosità della gara o del concorso previsti dai precedenti commi, l'Amministrazione può appaltare il magazzino a trattativa privata.

(È approvato).

ART. 9.

(Gestione personale — Coadiutore).

Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.

L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di una persona di fami-

glia del magazziniere, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.

Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.

(È approvato).

ART. 10.

(Scambio di sedi fra magazzinieri).

Ogni magazziniere può chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a cambiare la propria sede con quella di altro magazziniere.

Le condizioni di detto scambio sono stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 11.

(Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita).

In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria può essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali può essere concesso un anticipo per le spese di gestione.

(È approvato).

ART. 12.

(Sospensione dei magazzinieri dalla gestione).

È in facoltà dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunciato per uno dei reati di cui all'articolo 6, n. 6, lettere a), b), c) e d).

La riammissione in servizio non dà diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalità previste dal regolamento.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazzino, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione è obbligatoria.

(È approvato).

ART. 13.

(Decadenza dalla gestione).

Il magazzino decade dalla gestione:

a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'articolo 6;

b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilità nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;

c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;

d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.

(È approvato).

ART. 14.

(Disdetta, revoca e rinuncia).

L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla revoca della reggenza provvisoria del magazzino, quando il magazzino:

1°) non risieda nella sede del magazzino senza autorizzazione dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o ne affidi la gestione a persona non autorizzata dall'Amministrazione;

2°) si sia fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per motivi di famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di tempo che ecceda complessivamente due anni durante la medesima gestione contrattuale;

3°) non gestisca il magazzino secondo le norme emanate dall'Amministrazione o contenute nel capitolato d'onori, ovvero si opponga alle ispezioni o verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza.

4°) effettui riscossioni o versamenti irregolarmente o in modo diverso dal prescritto, indipendentemente dall'eventuale danno provocato all'Amministrazione;

5°) sia riconosciuto responsabile di deficienza nella dotazione affidatagli o nell'importo delle riscossioni effettuate, indipendente-

mente dall'obbligo di pareggiare immediatamente la deficienza stessa, ovvero non provveda nei casi prescritti, a reintegrare la cauzione nel termine stabilito.

Il magazzino può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla rinuncia della reggenza quando:

a) non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione;

b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per sopravvenuta invalidità fisica permanente.

L'Amministrazione ed il magazzino possono procedere alla disdetta del contratto di appalto o rispettivamente alla revoca ed alla rinuncia della reggenza, in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso di cui alla lettera a) l'Amministrazione dovrà procedere all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto dell'ammontare della cauzione stessa.

Nessun indennizzo spetta al magazzino in caso di disdetta dell'appalto o di revoca della reggenza.

Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

(È approvato).

ART. 15.

(Pene pecuniarie disciplinari).

L'Amministrazione può infliggere al magazzino una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5.000 a un massimo di lire 100.000, con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravità tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza.

(È approvato).

ART. 16.

(Sistemi di vendita).

La vendita al pubblico dei generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.

L'Amministrazione dei monopoli può adottare altri modi di vendita.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

ART. 17.

(Insegna).

Le rivendite devono tenere all'esterno del locale l'insegna prescritta dall'Amministrazione.

Essa è esente da tassa sulle insegne.

(È approvato).

ART. 18.

(Cause di esclusione dalla gestione di rivendite e cause d'incompatibilità — Sospensione — Decadenza).

Alle rivendite si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13.

(È approvato).

ART. 19.

(Rivendite di generi di monopolio — Distinzione).

Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

- a) Rivendite di Stato;
- b) Rivendite ordinarie;
- c) Rivendite speciali.

Le prime sono gestite in economia dall'Amministrazione.

Le seconde sono affidate a privati, in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.

Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata.

(È approvato).

ART. 20.

(Istituzione delle rivendite di Stato).

Le rivendite di Stato possono essere istituite dall'Amministrazione quando, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito.

Vi è preposto un gestore, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e valori affidatigli.

Le norme relative alla eventuale vendita di generi non di monopolio sono stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 21.

(Istituzione delle rivendite ordinarie).

Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.

Negli altri comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.

La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso d'asta, offra il sopraccanone più elevato.

L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'articolo 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.

(È approvato).

ART. 22.

(Istituzione delle rivendite speciali).

Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23, sul quale l'onorevole Raffaelli chiede dei chiarimenti.

(Patentino per la vendita dei generi di monopolio).

«Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ul-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

timo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione».

RAFFAELLI. Vedo con favore l'innovazione degli spacci cooperativi per quanto attiene al cosiddetto patentino; vorrei però far osservare all'onorevole rappresentante del Governo che la inserzione delle cooperative in questa facoltà, è molto limitata, poiché le cooperative, di solito, esercitano attività che hanno poca connessione con la rivendita dei tabacchi. Sarebbe, a mio parere, più importante ampliare tale facoltà ad un altro tipo di enti che raggruppa, sotto l'indicazione di « circoli ricreativi », i circoli di ogni genere, culturali, di svago, ecc., che esistono in numero di circa 10 mila.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Molti circoli hanno già il patentino sotto la denominazione di « luoghi di ritrovo » denominazione che mi sembra molto ampia.

RAFFAELLI. Vi sono società sportive, circoli culturali, associazioni varie che non so se rientrino nella dizione « luoghi di ritrovo ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Ci rientrano senz'altro.

RAFFAELLI. E per la richiesta quale procedura si dovrà seguire?

PRESIDENTE. La procedura prevista dal comma terzo.

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 24 e 25 che, non essendovi osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 24.

(Acquisto e vendita dei generi di monopolio - Aggi e indennità).

I generi di monopolio devono essere pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

I rivenditori hanno diritto, oltre all'aggio, ad una indennità per il trasporto dei sali nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

Gli aggi e le indennità per il trasporto dei sali sono corrisposti all'atto del prelevamento dei generi.

(È approvato).

ART. 25.

(Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito).

Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:

1^a categoria: Rivendite con reddito di lire 400.000 e superiore;

2^a categoria: Rivendite con reddito inferiore a lire 400.000;

Il reddito è costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere variato entro il limite del venti per cento in più o in meno il reddito di lire 400.000

Le rivendite di 1^a categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non può avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata.

Le rivendite di 2^a categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.

La gestione non può avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata di novennio in novennio.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonché l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo è riservato.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 26, sul quale vi è un emendamento dell'onorevole Angelino, che propone la soppressione dei commi quarto e quinto:

(*Canoni e sopracanonici dovuti dai rivenditori*).

«Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 400.000.

Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da L.	400.001 a L.	500.000	il 15 %
da »	500.001 a »	1.000.000	» 19 %
da »	1.000.001 a »	2.000.000	» 23 %
da »	2.000.001 a »	3.000.000	» 27 %
oltre »	3.000.000	il	30 %

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere modificata la scala graduale dei canoni suindicata, nel limite del venti per cento in più o in meno ».

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Sono contraria alla soppressione proposta.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Sono contrario all'emendamento per le ragioni che ho detto prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dei commi quarto e quinto dell'articolo 26, proposto dall'onorevole Angelino.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli seguenti:

ART. 27.

(Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi — Soppressione).

In caso di deserzione o infruttuosità delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione può assegnare la rivendita a trattativa privata. In questo caso non opera la riserva prevista dal secondo comma dell'articolo 21 e dal quinto comma dell'articolo 25.

Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.

(È approvato).

ART. 28.

(Gestione personale — Coadiutore — Assistenti).

Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita.

In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, numeri 2° e 3°).

(È approvato).

ART. 29.

(Gerenza provvisoria delle rivendite).

In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria può essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

(È approvato).

ART. 30.

(Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza).

Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, è in facoltà dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.

ART. 31.

(Cessione delle rivendite).

Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa è ubicata, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua l'assegnazione della ri-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

vendita a trattativa privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'Amministrazione un sopracanone di cessione.

(È approvato).

ART. 32.
(Cauzione).

I titolari delle rivendite ordinarie di 1ª categoria sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, ragguagliata al terzo del canone e sopracanone risultanti all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, con un minimo di lire 5.000.

(È approvato).

Sull'articolo 33 c'è un emendamento dell'onorevole Bima il quale propone di sopprimere la seconda parte del secondo comma: dalle parole: « Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria... e seguenti ».

Mi pare che sulla materia si è discusso esaurientemente e sono contrari sia il Relatore che il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bima.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

« L'orario giornaliero delle rivendite è determinato dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'Autorità comunale.

Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dei rimanenti articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 34.
(Disdetta, revoca e rinunzia).

L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi:

1º) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;

2º) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;

3º) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'articolo 6;

4º) opposizione alle verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per l'Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;

5º) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata già applicata la pena pecuniaria disciplinare;

6º) cessione non autorizzata della rivendita;

7º) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione;

8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;

9º) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitudine si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;

10º) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2.000.

Il rivenditore può procedere alla disdetta dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:

a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione;

b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta inva-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

lità fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di età.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.

Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite.

Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

(È approvato).

ART. 35.

(Pene pecuniarie disciplinari).

L'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione.

(È approvato).

ART. 36.

(Ricorso gerarchico).

Avverso i provvedimenti dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, adottati in materia di magazzini e rivendite ai sensi di questa legge, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle finanze.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti d'asta per l'appalto di magazzini e rivendite.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 37.

I magazzinieri ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che rispettivamente gestiscono.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegna-

zione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

(È approvato).

ART. 38.

La disposizione di cui all'articolo 26 avrà applicazione dal primo luglio successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 39.

Col regolamento saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata all'ente morale « Casa dell'Aviatore » del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al viale dell'Università in Roma. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2980-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata all'Ente morale « Casa dell'aviatore » del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al viale della Università in Roma », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1957.

Il Relatore, onorevole Berlofffa, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

BERLOFFFA, *Relatore*. A suo tempo la nostra Commissione approvò un disegno di legge per autorizzare l'Amministrazione delle finanze a vendere, a trattativa privata, all'Ente morale « Casa dell'Aviatore » il terreno di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al viale della Università in Roma, con l'obbligo per l'acquirente, pena la risoluzione del contratto, di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica.

Il Senato, nel prendere in esame il provvedimento, ha apportato una modifica all'articolo unico nel senso che qualora vi sia risoluzione del contratto è esclusa ogni rivalu-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

tazione eventuale ed è escluso ogni corrispettivo di sorta per le costruzioni e addizioni che vi sorgeranno. Quindi, direi che c'è un aggravio per l'Ente morale « Casa dell'Aviatore », che, peraltro, rientra nello spirito che ci ha mossi nell'approvare il disegno di legge. Pertanto propongo di approvare il testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere, a trattativa privata, all'ente morale « Casa dell'Aviatore » il terreno di metri quadrati 1.260, appartenente al patrimonio dello Stato costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 per 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Università in Roma, per il prezzo di lire 37 milioni 800 mila, con l'obbligo per l'acquirente di co-costruirsi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere, a trattativa privata, all'ente morale « Casa dell'Aviatore » il terreno di metri quadrati 1.260, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 per 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Università in Roma, per il prezzo di lire 37 milioni 800.000, con l'obbligo per l'acquirente di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica, pena, in difetto, la risoluzione del contratto, con esclusione di rivalutazione eventuale, qualora essa superi il prezzo di cessione, e senza corrispettivo di sorta per le costruzioni e addizioni che vi sorgeranno.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2763-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre 1957.

Il relatore, onorevole Castelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, Relatore. Si tratta di un disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo e approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 aprile 1957.

Il Senato vi ha apportato due ordini di modifiche: la prima, relativa all'articolo 1, consiste nell'aggiunta del seguente comma: « Per il personale civile delle amministrazioni sopra indicate si applica l'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive amministrazioni ». La seconda modifica riguarda l'articolo 2 nel senso che mentre il testo originale parlava di un onere presunto di 123.400.000, con la modifica apportata dal Senato l'onere sarebbe di 182.400.000 lire mettendo a disposizione dei fondi di copertura dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Ritengo che le due modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento siano da accettare, perché si tratta di una migliore precisazione sia nel merito sia nella copertura.

Si potrebbero fare le solite osservazioni perché, per esempio, il capitolo 167 e il capitolo 185 riguardano le spese di prima vestizione delle reclute dell'Esercito e le spese di combustibili dell'Aeronautica; d'altra parte è la situazione stessa dello stato di previsione che ci mette in queste condizioni.

Pertanto propongo alla Commissione di voler dare voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Le spese inerenti a rette ospedaliere e a cure balneo termali e idropniche riconosciute necessarie per il personale militare e civile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, per i rispettivi dipendenti.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti.

Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato:

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« All'onere annuo presunto di complessive lire 123.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, per lire 38.400.000 con i fondi iscritti

nel capitolo n. 199 (lire 12.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e nel capitolo n. 91 (lire 26.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 85.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 166 del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli nn. 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8 milioni) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rizzatti: Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rizzatti: « Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1957.

Come i colleghi ricorderanno la discussione di questa proposta di legge fu rinviata perché si fece osservare che in qualche modo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

riguardava lo stesso argomento — istituzione di zone industriali e proroghe dei benefici affini — di cui si occupano diverse proposte che sono dinanzi alle Commissioni riunite IV e X, la cui discussione sarebbe stata fatta non appena il Governo avesse preso una risoluzione complessiva su tutta la questione.

Senonché è stato osservato che l'applicazione di quel principio non poteva avere luogo per la proposta del senatore Rizzatti e pertanto essa è stata deferita alla IV Commissione con parere della X, la quale lo ha espresso in senso favorevole. Siamo rimasti d'accordo che nella relazione che il relatore avesse fatto sulla 3061 avrebbe anche messo in evidenza i motivi per i quali la proposta Rizzatti si distacca dalle altre e non deve seguire la sorte delle altre.

Invito, pertanto, l'onorevole Belotti a svolgere la sua relazione.

BELOTTI, Relatore. Nella seduta precedente, ho sollevato la questione pregiudiziale, di natura procedurale, se fosse ammissibile che una decisione, adottata all'unanimità da due Commissioni riunite, potesse essere disattesa, successivamente, lasciando libero corso a decisioni in sede separata, e superando tacitamente le due tassative condizioni stabilite per l'esame di proposte di legge del genere di quella nuovamente sottoposta oggi alla nostra considerazione: e precisamente, l'esigenza di una esauriente esposizione, da parte del Governo, della linea di politica fiscale e di politica industriale che il Governo intende seguire in materia di zone privilegiate e la condizione dell'esame contemporaneo di tutte le proposte di legge in materia. Debbo, peraltro, obiettivamente rilevare che la Commissione Industria ha già, per suo conto, superata l'eccezione pregiudiziale, dando parere favorevole alla proposta di legge in esame, già approvata dal Senato.

Pare a me che la proposta di legge n. 3061 del senatore Rizzatti sia una implicita dimostrazione della piena validità delle ragioni a suo tempo addotte a sostegno della tesi di recisa opposizione a tutte le iniziative di legge in argomento.

Si è detto, a suo tempo, che nelle zone privilegiate le imprese nascono asfittiche, imponendo, alla scadenza delle agevolazioni, la inevitabilità di proroghe indefinite, per non incorrere in dannose ripercussioni sul piano politico.

Eccone, dunque, la riprova.

Gorizia e Verona sono le uniche due « zone industriali » istituite nel dopoguerra: tutte le altre furono create dal fascismo, col risultato

di ridurre l'Italia ad una specie di veste di Arlecchino, sotto il profilo fiscale, a causa di tutta una fungaia di norme legislative istituenti provvidenze e privilegi fiscali diversi, a seconda delle epoche, delle località e delle finalità. Come tutto ciò armonizzi con le esigenze di un sano e razionale ordinamento tributario e, più ancora, con la delega al Governo per la revisione delle troppe esenzioni fiscali, è facile constatare.

Tuttavia, fermi restando e pienamente validi tutti i motivi adottati a sostegno della tesi, già accolta dalla Camera, di rigetto di tutte le proposte di creazione di nuove « zone industriali », pare a me non eludibile la esigenza relativa alla proroga delle agevolazioni scadute o vicine a scadere.

Per dovere di obiettività, debbo riconoscere che la proroga — con modifiche — dei privilegi riguardanti la città di Gorizia, istituita con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si raccomanda, per più di un titolo, alla nostra benevola considerazione.

Ritengo che sia superfluo illustrare alla Commissione la particolare situazione in cui è venuta a trovarsi nel dopoguerra la provincia di Gorizia in seguito alle imposizioni del trattato di pace.

Per quanto riguarda le ragioni generali di opposizione alla creazione delle « zone industriali », bisogna rilevare che qui non si tratta di una zona industriale tipica, ma semplicemente di una « zona franca » per contingent; per essa è possibile stabilire in partenza qual'è l'onere complessivo che viene a gravare sull'Erario.

Le modifiche riguardano soprattutto alcuni contingent speciali e la legge così come è passata al Senato non risponde esattamente neanche agli interessi pieni della provincia di Gorizia: quindi dovrebbero essere fatti alcuni ritocchi.

Pregherei il signor Presidente di volere iniziare la discussione sul punto che riguarda il superamento della eccezione affacciata nella precedente seduta, relativa a una decisione presa da due Commissioni riunite e tenuto conto che la Commissione Industria ha già disatteso questa situazione dando parere favorevole per poi passare all'esame del dispositivo della proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Belotti ha detto che abbiamo davanti alle due Commissioni riunite delle proposte di legge per la istituzione di zone industriali e proposte di legge per proroghe dei benefici alle zone industriali.

Ho già rilevato che la proposta che abbiamo di fronte riguardante Gorizia non si

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

riferisce a una proroga di zona industriale; altrimenti dovrebbe seguire la sorte delle altre; per Gorizia si tratta di una zona franca per contingenti. Questa circostanza, secondo la mia opinione, la staccerebbe da tutte le altre e abiliterebbe la nostra Commissione a procedere nella discussione senza con ciò venire meno agli impegni assunti di fronte ad altre commissioni in sede legislativa. Ho interpretato bene?

BELOTTI, *Relatore*. Sostanzialmente, sì. Non si tratta di una zona industriale ma di una zona franca per contingenti. Sotto questo aspetto vedo favorevolmente la possibilità di fare delle eccezioni. Però rimanga ben chiaro che questa eccezione non intacca nessuna delle discussioni che sono state fatte in sede generale.

Però, dato che ci sono altre proposte di proroga non solo di zone franche per contingenti ma di zone industriali — per esempio Apuania — sarebbe opportuno sentire il parere del Governo in proposito per essere più tranquilli, in quanto ho potuto constatare che ci sono vivissimi interessamenti per arrivare alla proroga per altre zone industriali.

Se il Governo è del parere di accedere alle richieste di altre proroghe, a maggiore ragione dobbiamo essere favorevoli a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Potremmo arrivare alla conclusione che, se la Commissione scendesse a discutere gli articoli di questa proposta, ciò non infirmerebbe il voto espresso su tutto il problema. La questione delle proroghe e l'altra delle istituzioni hanno aspetti comuni che ci hanno indotto e ci inducono a chiedere una preventiva illustrazione da parte del Governo. Se l'eventuale approvazione del provvedimento sarà un incoraggiamento per mettere all'ordine del giorno le altre proposte di proroga, resta però confermato che dal punto di vista procedurale dobbiamo essere corretti nei confronti delle altre Commissioni.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo; e sono anche d'accordo nel considerare in diversa posizione le proroghe da quelle che invece sono le nuove istituzioni. Comunque, oggi siamo dinanzi a un caso che non rientra né nelle proroghe propriamente dette né nelle nuove istituzioni.

PRESIDENTE. Così stando le cose, dichiaro aperta la discussione generale.

MARZOTTO. L'istituzione della zona franca su parte del territorio della provincia di Gorizia rappresentava, nel tempo in cui fu approvata la legge, il mezzo ad efficacia più immediata per tentare di risolvere la ve-

ramente preoccupante situazione in cui versava la martoriata e mutilata città alla fine del 1947.

Senza dubbio la gravità e l'urgenza della situazione non consentirono, allora, di studiare e realizzare un piano di industrializzazione a lunga scadenza che certamente sarebbe stato preferibile a questa sorta di protezionismo contingente di incerta efficacia come propulsore di attività solide e durature.

L'istituto della zona franca, se può apparentemente favorire o promuovere progressi nel campo economico di una determinata zona « protetta », finisce a lungo andare col costituire — come riconobbe lo stesso Ministro Andreotti nel suo discorso alla Camera dell'8 luglio 1957 — « un incentivo ad attività economiche pigre le quali si reggono soltanto sul sacrificio dei contribuenti di altre regioni senza creare, al termine delle franchigie iniziali, una base per poter essere strumenti economicamente validi e fiscalmente attivi i quali sopravvivono solo se vengono indefinitamente prorogati i privilegi di cui godono ».

È fuori discussione che la zona franca ha portato vantaggi e conseguito discreti progressi economici per la città e la provincia di Gorizia. Ma non vi sono, purtroppo, validi motivi per ritenere che vantaggi e progressi siano il solido fondamento di uno sviluppo futuro dell'economia goriziana.

Non bisogna nascondersi la possibilità che l'istituto della zona franca, non diversamente da casi analoghi, stia ancorando l'economia di Gorizia esclusivamente alla tendenza protezionistica dell'istituto favorendo gli aspetti negativi dello stesso, quali il privilegio inteso fine a se stesso. Certe situazioni di anomalia denunciate dalle province limitrofe che risentono in modo particolare gli svantaggi di questi privilegi, sono chiaro indizio della distorsione a cui è stata sottoposta la legge nella sua applicazione.

È evidente che, se questa tendenza dovesse affermarsi come elemento tipico di una mentalità economica, il danno maggiore colpirebbe proprio l'economia goriziana la cui vitalità rischierebbe di esaurirsi nell'inerzia che è tanto comoda quanto pericolosa per quel tanto di artificiale e di precario in essa contenuto.

Io ritengo pertanto che, in mancanza di un programma di più vasto respiro e di più sana impostazione economica, sia necessario approvare la proposta di legge n. 3061 ma nello stesso tempo predisporre un piano organico capace di offrire alla città di Gorizia i mezzi idonei per concorrere veramente alla

creazione del proprio avvenire. Quindi, pur ritenendo che la legge sia da approvare, proporrei di limitarla nel tempo. Mi riservo di presentare un emendamento per ridurre la proroga fino al 31 dicembre 1961 onde non soprassedere oltre a misure valide e permanenti in favore dell'economia della provincia di Gorizia.

Vi sono, a mio avviso, possibilità di eliminare sin d'ora alcuni inconvenienti che l'esperienza di questi nove anni ha messo in evidenza e che hanno frustato, in parte, l'efficacia della legge a danno di altre provincie senza per altro offrire vantaggi di un certo rilievo alle popolazioni interessate.

Cito, fra i tanti, il caso delle aziende di torrefazione del caffè: il contingente annuo di caffè da distribuire alla popolazione della zona franca di Gorizia era stato stabilito in 500 tonnellate con una quota *pro capite* di chilogrammi 3,700 circa, rispetto al consumo medio nazionale *pro capite* di chilogrammi 1,200 circa, aumentato del 25 per cento per l'incremento del consumo determinato dal basso prezzo.

Il contrabbando, che è venuto a verificarsi nelle provincie venete nonostante le cautele adottate dal Ministero delle finanze, poteva contare su complessive 300 tonnellate annue di caffè.

L'attuale riduzione del contingente a 370 tonnellate non elimina, ma anzi accentua, il pericolo del contrabbando, in quanto, mentre alla ripartizione del passato contingente partecipava la popolazione di tutta la provincia di Gorizia con una quota capitaria di chilogrammi 3,700 circa, al nuovo contingente di 370 tonnellate parteciperà soltanto la popolazione del comune di Gorizia con una quota capitaria di quasi chilogrammi 9.

In conseguenza si può affermare che gli incettatori che contrabbandano il caffè nelle provincie venete avranno a disposizione un totale di 315 tonnellate contro le precedenti 300 tonnellate.

Ad evitare il ripetersi di situazioni anormali sarà pertanto opportuno che.

1°) i contingenti fissati siano distribuiti in maggiori quantità alla popolazione e che quanto viene prodotto a Gorizia con materie prime agevolate sia veramente ceduto a prezzo di costo ai dettaglianti locali in modo che essi possano a loro volta ridurre i prezzi di vendita e così far beneficiare i consumatori del luogo;

2°) che tutti i prodotti comunque fabbricati con materie prime agevolate (ed esportati perché eccedenti i bisogni locali) siano con-

trassegnati da un marchio progressivamente numerato in modo che riesca agevole controllare se la loro distribuzione avvenga equamente ripartita nel tempo e nelle varie località come prescrive la richiamata lettera ministeriale;

3°) che i contingenti di materie e prodotti assegnati alla zona vengano commisurati alle effettive necessità delle popolazioni e delle industrie al fine di evitare speculazioni o contrabbando;

4°) che nella Commissione per la zona franca siano rappresentate le categorie danneggiate della provincia di Udine e di Trieste da un membro per ciascuna con voto deliberativo;

5°) che vengano resi pubblici i prezzi di costo dei vari prodotti ottenuti con materie agevolate in modo da portarli a conoscenza dei dettaglianti locali;

6°) che periodicamente vengano tenute riunioni presso le Camere di Commercio di Udine, di Gorizia e di Trieste alternativamente, onde le categorie interessate possano fare il punto della situazione e, con spirito di collaborazione, discutere sul miglior modo di far progredire le rispettive ditte.

7°) durata della proroga fino al 31 dicembre 1961, onde non soprassedere oltre a misure valide e permanenti in favore della economia della provincia di Gorizia.

SCHIRATTI. Sono stato relatore nel 1948 del disegno di legge della cui proroga oggi discutiamo e allora sostenni con calore e con convinzione la sua approvazione. Per la verità, non raccolsi soltanto rose per questo mio atteggiamento, raccolsi anche molte spine e delusioni: cosa del resto che capita a tutti gli uomini che, in qualche maniera, prendono un atteggiamento, in questa sede, perché convinti e pur prevedendo ancora più spine che rose, io dichiaro che sono favorevole al provvedimento con alcune considerazioni e alcune conclusioni.

Per la verità, un provvedimento di proroga lo avrei concepito diversamente congegnato; direi, se mi è consentito (e le parole non appaiano troppo forti), lo avrei diversamente congegnato per una questione di serietà legislativa. Ecco le ragioni.

La legge di cui intendiamo prorogare gli effetti consta di tredici articoli; i primi dieci contemplano e disciplinano una zona franca che, in nove anni, non si è mai istituita e che tutto fa prevedere — perché così vuole la logica e la realtà della situazione — non si realizzerà neanche nei nove anni di proroga che si stanno prospettando. I due articoli successivi contemplano una forma transitoria di agevo-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

lazioni per quella zona; questi ultimi articoli hanno avuto applicazione per nove anni, pur essendo provvisori, e avranno applicazione evidentemente per tutti gli altri anni di proroga.

Così stando le cose, così veramente essendo la reale situazione, perché proroghiamo i dieci articoli che disciplinano una zona franca che nessuno si è mai sognato di creare, che nessuno creerà, e che i goriziani non vogliono perché farebbe il loro danno? Perché manteniamo in vita tali articoli per altri nove anni per questa ipotizzata zona franca che non nascerà mai? Per la serietà del modo di legiferare, si sarebbe dovuto dire che il regime di contingente è quello che avrà vigore per altri nove anni e cioè che il provvisorio è diventato definitivo. Il regime dei contingenti è una cosa molto diversa dalla zona franca e si è rivelato l'unico strumento possibile. Si sono fatte molte critiche, soprattutto si sono fatte molte critiche da parte delle categorie economiche della contermina provincia di Udine e non vi è dubbio che il regime dei contingenti ha disturbato la economia della provincia di Udine e ha disturbato in una maniera abbastanza seria alcuni settori economici.

Sta di fatto però che siccome qualche cosa per Gorizia si doveva fare — e qualche cosa si deve ancora fare per quella economia che non può essere trattata sul piano comune — nulla si è saputo suggerire di meglio, per quanto io stesso abbia tentato nella mia fantasia di cercare qualche altro mezzo per venire incontro alla situazione, per quanto vi si siano sforzati Governo, colleghi e tutti coloro i quali non si nascondevano il disturbo economico abbastanza grave che il provvedimento arrecava alle contermini provincie.

Talché, arrivato al punto che nessuno è stato ed è in condizioni di suggerire qualche cosa di meglio, debbo accettare il disegno in esame, in quanto lo raffiguro e lo ritengo il male minore. Sussistono tuttora per me le ragioni che postulano per Gorizia un intervento di favore da parte dello Stato. E siccome a un certo momento bisogna scegliere tra gli inconvenienti che il provvedimento arreca all'economia delle zone vicine e la necessità di aiutare Gorizia e siccome altri suggerimenti in questo momento non sono possibili, mi dichiaro favorevole allo spirito, anche se non alla formula tecnica, del disegno di legge. Però vorrei che davvero non mi si imputasse di campanilismo se doverosamente aggiungo altre considerazioni, frutto di constatazioni obiettive.

Non si può e, direi, non si deve — quando si creano dei provvedimenti anche necessari,

anche indispensabili — ignorare la posizione in cui si mettono i vicini e gli altri che da questo provvedimento vengono ad avere no-cumento. Aiutare chi ha bisogno è un dovere, fare in maniera di non nuocere agli altri, è pure un dovere. Ora se è pacifico che a Gorizia dobbiamo continuare a dare quello che abbiamo dato, dobbiamo noi inoltre considerare la situazione economica di grave disagio che si è venuta a creare nelle zone vicine?

Prima di rispondere a questo interrogativo e di suggerire un rimedio o di fare una richiesta, mi sia consentito portare alcuni dati. Il Friuli non è mai stato zona industriale. La vicinanza del confine e la aleatorietà del confine stesso, dal 1866 in poi, hanno fatto sì che le industrie rifuggissero da quella zona. È risaputo ed è notorio che il friulano è un forte risparmiatore, ma questo risparmio dal 1866 in poi ha sempre evitato gli investimenti in sito, proprio per la aleatorietà e la vicinanza del confine. Oggi di industrie, ivi, ve n'è pochissime; comunque, in una quantità percentuale veramente disastrosa in confronto a tutte le altre zone dell'Alta Italia. I friulani sono nati là e debbono sopportare le conseguenze di essere nati al confine.

Con la creazione della zona per contingenti di Gorizia, è avvenuto che parecchie delle poche industrie discretamente fiorenti nella provincia di Udine, hanno trasmigrato a Gorizia: le migliori distillerie, molte industrie dolciarie sono andate a Gorizia.

Parecchie altre industrie di altra natura che potevano sorgere nel Friuli, sono andate a Gorizia. Sta bene: abbiamo così aiutato Gorizia, ma abbiamo danneggiato il Friuli.

Nel Friuli vi sono i pioppi per fare la cellulosa; vi è una fabbrica di cellulosa; si è programmata in questi ultimi tempi — e il ministro credo ne sarà al corrente — la creazione di una grande cartiera. Era logico che la cartiera si facesse dove sono i pioppi e dove vi è già una fabbrica di cellulosa. Nossignore, la fabbrica, per altre ragioni, per altre considerazioni, per spinte artificiali, sorge dove non ci sono pioppi, ma dove ci sono altri benefici tra cui i miliardi dello Stato per realizzare l'iniziativa. Anche questa iniziativa trasmigra e va altrove. Che cosa ho voluto dire con questo esempio? Ripeto, si deve fare del bene ma possibilmente cercando di fare il minor male agli altri.

Che cosa chiediamo al Governo? Chiediamo che si consideri la situazione, che ci si venga incontro; ed io debbo dare atto al ministro Andreotti di aver ripetutamente espresso sani propositi, buoni propositi in merito.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

Debbo però constatare — e il Ministro non me ne voglia — che siamo ancora nella fase dei propositi, il che non ci soddisfa completamente. Vorremmo che, dalla fase dei propositi, si passasse, se possibile, alla fase delle realizzazioni, perché di buoni propositi, si dice, è lastricato soltanto l'inferno. Ecco perché in questa circostanza, non tanto a nome mio, ma a nome di tutti i colleghi friulani, pregherei il ministro di accettare che in questo disegno di legge — pur con le imperfezioni tecniche che ho già prospettato e a cui credo che sarà difficile ovviare in questo momento venga inserito un articolo 5 aggiuntivo di questo tenore: « Alle imprese industriali che provvedono alla costruzione di nuovi impianti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché ad ampliamenti e ammodernamenti di impianti già ivi esistenti, sono estese le agevolazioni di cui al decreto-legge 14 dicembre 1957, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni ».

È evidente che con l'articolo aggiuntivo noi non intendiamo agevolare soltanto la provincia di Udine, ma anche la restante parte della provincia di Gorizia, a proposito di che, non vorrei che qui non ci fossero idee chiare.

Il provvedimento che stiamo per prorogare, sostanzialmente e cioè nel suo regime di contingenti, vuole raggiungere due scopi molto diversi tra loro. Nella città di Gorizia e piccoli territori annessi è facilitata e agevolata la iniziativa industriale ed il costo della vita, attraverso i contingenti di beni consumo, viene ad essere abbassato, il resto della provincia di Gorizia viene, in parte modesta, a godere del secondo aspetto, cioè attraverso una distribuzione di generi di consumo agevolati il costo della vita scende più in basso che non del resto del territorio nazionale.

Ora, si conservi a Gorizia quello che ha; si conservi al resto della provincia di Gorizia quel poco di cui può godere attraverso questo provvedimento, ma si diano al resto della provincia di Gorizia — che non è poi in condizioni tanto migliori della stessa città — si diano al Friuli le agevolazioni di cui parliamo nell'emendamento aggiuntivo. Nulla viene portato a danno di Gorizia e della provincia, anzi dirò che gli stessi goriziani non fanno alcuna opposizione all'emendamento che soltanto in parte potrebbe riequilibrare la situazione. Noi così facendo del bene, doverosamente, alla città di Gorizia, finiamo con l'attenuare il danno che, involontariamente ma necessariamente, stiamo apportando alle altre zone.

Favorevole quindi alla legge con la riserva tecnica formulata precedentemente, ma vorrei

che per dovere di giustizia il mio desiderio fosse qui tradotto in una disposizione la quale effettivamente sarebbe accolta da tutte quelle popolazioni con molta gratitudine e sarebbe per me certo una piccola rosa anche in mezzo a tante spine.

BELOTTI, *Relatore*. Una pregiudiziale. Ci troviamo di fronte a emendamenti che sono stati presentati in precedenza e che il Relatore non ha potuto esaminare. L'onorevole Marzotto ha annunciato un emendamento che incide; l'onorevole Schiratti ne presenta un altro di notevole portata. Io chiedo, proprio per quella serietà del modo di legiferare alla quale si riferiva l'onorevole Schiratti, se è possibile prendere in considerazione emendamenti di tanta portata senza che ci sia stata la possibilità preventiva di vagliare il loro contenuto e la loro portata. Io pregherei il Presidente di concedere un rinvio per dare modo al Relatore di esaminare gli emendamenti e dare il suo parere.

VALSECCHI. La proposta dell'onorevole Baresi lascia perplessi: è chiaro che la discussione generale prenderà un indirizzo o un altro a seconda che gli emendamenti siano accettati o no. Quindi o si rinvia o si fa ora tutta la discussione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Pregherei di fare un rinvio a breve termine.

SCHIRATTI. Si dia atto nel verbale che il provvedimento di proroga è urgente.

Gli interessi nostri lasciate che li esponiamo noi; liberi naturalmente di votare contro; è un vostro diritto, ma non venite qui a fare delle proposte...

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (3175):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1957

« Vendita a trattativa privata all'ente morale " Casa dell'Aviatore " del suolo di metri quadrati 1.260, appartenenti al patrimonio dello Stato, sito nel viale dell'Università in Roma » (2980-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati » (2763-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

• (La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Angioy, Belotti, Berzanti, Berloff, Bigi, Bima, Castelli, Cavallaro Nicola, Facchin, Faletta, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guariento, Gaggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Martinelli, Nicoletto, Priore, Raffaelli, Romano, Roselli, Schiratti, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Scoca, Tosi e Turnaturi.

La seduta termina alle 14.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI